

CARPOINT S.p.A. Sede legale Via Pontina, 343 – 00128 Roma

MODELLO ORGANIZZATIVO GENERALE PROT. 01/10/RS/MB/21

MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DI POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI ASSOGGETTATI, PER TUTTE LE UNITÀ LOCALI INTERESSATE APPARTENENTI ALL'AZIENDA CARPOINT SPA, AI SENSI DELL'ART. 3 DECRETO-LEGGE 21/09/2021, N° 127.

Il presente documento unico è costituito da n° 31 fogli costituiti da n° 31 facciate, numerate da facciata 1 a facciata 31.

Il soggetto delegato dall'azienda alla formazione del presente documento in apposizione di data certa notiziale Prot. 05072209246-0 dell'11/10/2021.



Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.

Sede Legale, Via Pontina, 343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

raccomandata ①

Posteitaliane

11.10.2021 11.31
Euro 010.00

100050722092460 00043
55309 00043 CIAMPINO (RM)

1-PT042452



Mittente:

Dott. Maurizio Bucaioni
Via IV Novembre, 42
00043 Ciampino (Rm).

RV



05072209246-0

Destinatario:

Dott. Maurizio Bucaioni
Via IV Novembre, 42
00043 Ciampino (Rm).

INDICE

- ❖ Prefazione
- ❖ Premessa ed integrazione al Piano.
- ❖ Schede descrittive d'unità locale di riferimento, art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, per tutti gli insediamenti Carpoint SpA.
- ❖ Piano di controllo per la verifica di possesso dei Certificati Verdi Covid-19 da parte dei lavoratori richiedenti accesso e/o stazionamento ai/nei luoghi di lavoro.
- ❖ Allegati

PREFAZIONE

Il Decreto-Legge 21 settembre 2021, n° 127, intervenendo sul Decreto-Legge 52/2021, estende ulteriormente l'ambito di applicazione dell'obbligo di Certificazione Verde COVID-19, (Green Pass), al mondo del lavoro pubblico e privato. Le nuove disposizioni devono essere coordinate con il recente D.L. 122/2021, che già coinvolgeva (es. per gli appalti negli istituti di istruzione, nelle Università, nelle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali) l'attività lavorativa.

Esamineremo in questa introduzione, prevalentemente l'art. 3 del D.L. 127/2021, che ha introdotto l'art. 9-septies nel D.L. 52/2021, con riferimenti alla disciplina per il pubblico impiego laddove rilevanti (nuovo art. 9-quinquies del D.L. 52/2021).

La disposizione è stata emanata a tutela di cittadini, datori di lavoro e lavoratori: si deve, quindi, passare ad una fase attuativa, fondata sullo sforzo di tutti (*in primis*, datori di lavoro e lavoratori), soprattutto nelle attività di sensibilizzazione e controllo, che ne garantisca la piena efficacia.

La presente introduzione vuole costituire una guida alla semplice lettura del modello organizzativo qui unito, volto a rendere semplici e speditivi i controlli obbligatori sul possesso di Green pass in tutti gli insediamenti Carpoint SpA, ed a documentare con trasparenza e linearità alle autorità competenti quanto compiuto ed in essere, evidenziando ancora una volta, come Carpoint SpA ed i propri lavoratori collaborino, uniti, nel garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ulteriori chiarimenti a quesiti, modifiche o integrazioni potranno intervenire successivamente, anche alla luce di previsti interventi e interpretazioni ministeriali e governativi.

L'obbligo della Certificazione Verde Covid-19: i soggetti destinatari.

L'art. 3 del D.L. 127/2021 inserisce l'art. 9-septies nel D.L. 52/2021, che disciplina **l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato**.

Per effetto di tale disposizione, dal 15 ottobre al 31 dicembre, termine dello stato di emergenza, sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l'attività lavorativa, ad avere ed esibire il green pass:

- Tutti i lavoratori del settore privato;
- I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Sul piano sostanziale, non ha senso escludere i lavoratori impiegati con contratti differenti da quello di lavoro subordinato, in quanto essi introducono il medesimo rischio e ne sono assoggettati al pari dei lavoratori dipendenti, per cui il riferimento al controllo da parte del proprio datore di lavoro è solamente eventuale (ossia quando vi sia un datore di lavoro), restando comunque dovuto quello del datore di lavoro

“ospitante” presso il quale l’attività è eseguita.

Per quanto riguarda la **somministrazione**, posto che il possesso del green pass è un requisito di legge, Carpoint SpA ritiene che sia onere del somministratore assicurarsi, per poter adempiere al proprio obbligo contrattuale verso l’utilizzatore, che il lavoratore sarà sempre in possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione lavorativa. L’eventuale impossibilità di assicurarsi la prestazione del lavoratore da parte dell’utilizzatore potrà, quindi, essere fonte di responsabilità contrattuale per l’agenzia di somministrazione. Onere dell’utilizzatore sarà, invece, quello di verificare il possesso e l’esibizione del green pass da parte del lavoratore.

Le esenzioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con apposita circolare del Ministero della Salute, qui annessa.

Il coordinamento con le altre norme (D.L. 44/2021 e 52/2021, come modificati dal D.L. 122/2021).

Sul piano del coordinamento con le misure vigenti, la nuova norma fa salve le disposizioni relative all’accesso, per motivi di lavoro:

- alle istituzioni scolastiche, educative, di formazione ed universitarie (art. 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del D.L. 52/2021): **obbligo di green pass** fino al 31 dicembre 2021;
- alle strutture residenziali, sociosanitarie e socioassistenziali (art. 4-bis del D.L. 44/2021): **obbligo di vaccinazione** dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021;
- per i dipendenti privati che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, co. 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali (art.4 del D.L. 44/2021): **obbligo di vaccinazione** fino al 31 dicembre 2021.

Questo comporta che il datore di lavoro, secondo le norme oggi in vigore, debba verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dei propri lavoratori nelle ipotesi in cui il lavoratore dipenda da struttura sanitaria (in genere) ovvero vi si debba recare per svolgere la propria prestazione lavorativa. Si ricorda che, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie, le modalità di controllo dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale verranno definite con un apposito DPCM.

Le verifiche

L'**obbligo** di verifica del possesso di green pass è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni ed ai soggetti da questo formalmente individuati (comma 5).

Quanto alle **modalità operative per l'organizzazione delle verifiche**, esse devono essere **definite entro il 15 ottobre (quindi, prima dell'entrata in vigore della disposizione) dal datore di lavoro: la norma non fa alcun riferimento ad obblighi di informazione, comunicazione e, men che meno, di condivisione sindacale e prescinde totalmente dal Protocollo di sicurezza anti-COVID 19 e dal Comitato previsto dall'art. 13 del Protocollo 14 marzo 2020.**

Questo, ovviamente, non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale (ricordando, tuttavia, che si tratta di prescrizioni cogenti sulle quali non appare consentita alcuna valutazione).

In merito alle modalità delle verifiche, esse potranno essere svolte:

- **“Anche a campione”;**
- **Prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro: quindi potranno essere anche successivi all'ingresso e nel corso dell'attività lavorativa;**

Individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.

Per la verifica del certificato, si seguono esclusivamente le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. In particolare, la verifica del green pass può essere effettuata mediante la scansione del codice QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la APP “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti - vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare ovvero controllate.

Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione contiene: i) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); ii) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n 105”; iii) la data di fine di validità della certificazione; iv) i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio

Sanitario Regionale; v) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale);

vi) il numero di iscrizione all'ordine o il codice fiscale del medico certificatore. **Nelle more dell'adozione di un apposito DPCM volto a individuare le specifiche per trattare e verificare in modalità digitale le certificazioni di esenzione, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.**

Le sanzioni

I commi da 6 a 10 del nuovo art. 9-septies del D.L. 52/2021 regolano il **regime sanzionatorio**, che può essere così schematizzato.

Norma violata	Violazione	Controllo	Sanzione	Sanzioni disciplinari o licenziamento	Durata
Art. 9septies comma 6	Comunicazione (deve ritenersi: prima dell'accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19	Datore di Lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021
Art. 9septies comma 6	Mancato possesso della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro	Datore di Lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata Sospensione (non facoltativa) dalla prestazione lavorativa Sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato	Escluso	Fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021

Art. 9septies, comma 7	Imprese con meno di 15“dipendenti” (non si parla di lavoratori, quindi il riferimento è al rapporto dilavoro subordinato): mancata presentazione del certificato per 5 giorni	Datore di Lavoro o suo formale delegato	Assenza ingiustificata per i primi cinque giorni Sospensione facoltativa per ulteriori dieci giorni, rinnovabili per una volta		Per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni
Art. 9septies comma 8	Accesso di Lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e presentazione di green pass	Datore di Lavoro o suo formale delegato	Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento	Restano ferme le conseguenze disciplinari Secondo i rispettivi ordinamenti di settore.	

Art. 9septies comma 4	Mancato controllo da parte del datore di lavoro (comma 4)		Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è Applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
-----------------------------	--	--	--	--	--

Art. 9septies comma 5	Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021)		Sanzione amministrativa da400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell'accertamento		
--------------------------------------	---	--	---	--	--

Si osservi che il soggetto chiamato a verificare il possesso del green pass deve seguire una procedura di controllo previamente predisposta che consenta di comprovare il mancato possesso del Certificato Verde: la procedura e la sua formalizzazione *ex ante* sono necessarie in ogni caso, per le verifiche all'ingresso e per quelle all'interno. Il soggetto chiamato a verificare, soprattutto se dovrà poi effettuare la trasmissione degli atti al Prefetto, dovrà poter predisporre una documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (es. strumento della verifica, orario, luogo, evidenza della mancanza di green pass nel senso di mancata esibizione, identificazione del lavoratore, eventuali motivazioni evidenziate dal lavoratore, verifica della validità del green pass eventuali presenze testimoniali formalizzate). Quanto al controllo dell'identità del lavoratore, fermo quanto previsto dall'art. 13, c. 4 del DPCM 17 giugno 2017 e dalla circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021, **si ritiene che, all'interno del luogo di lavoro, il datore debba e possa (anche per motivi di sicurezza) conoscere pienamente l'identità dei lavoratori e di chiunque sia presente, per cui è sempre legittimato a chiedere, in caso di dubbio, la corrispondenza tra il documento di identità e il dato contenuto nel green pass.**

Quanto alla trasmissione degli atti al Prefetto in caso di accesso senza Certificazione Verde, va evidenziato che **il datore di lavoro è il primo soggetto privato ad accertare e contestare (comma 8) e, quindi, deve informare la Prefettura per il seguito sanzionatorio di competenza di quest'ultima. Anche perché la formulazione della norma è in termini generali ("i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione"), che non escludono espressamente il datore di lavoro (anzi è uno degli incaricati dal legislatore di accertare e contestare disciplinarmente nel caso del comma 8). Peraltro, l'indicazione nel comma 10 di chi deve comunicare sembra escludere il riferimento alle norme generali. La norma potrebbe tuttavia trovare, nei giorni immediatamente a venire, diversa precisazione nell'ambito delle previste ed emanande linee-guida governative.**

Le modalità del controllo

In prima battuta ed in vista della elaborazione delle citate linee guida (anche sulla base delle indicazioni eventualmente offerte per il pubblico impiego), si evidenziano alcuni temi da tener presenti nell'elaborare le modalità delle verifiche.

La disposizione, nel prevedere l'obbligo di verifica, rimette al datore di lavoro l'obbligo (sanzionato in via amministrativa) di elaborare, entro il 15 ottobre 2021, le modalità di tale processo.

In secondo luogo, la norma non richiama mai il Protocollo, per cui non sembra che siano richiesti (ma non siano nemmeno preclusi) né la sua modifica, né il coinvolgimento del Comitato da esso previsto.

a) Il controllo a campione.

Per quanto il controllo, secondo la norma, possa essere anche a campione, riteniamo opportuno sollecitare una particolare attenzione a tale eventuale prassi, in quanto questa modalità – per quanto **evidentemente semplificativa degli adempimenti** - non sembra, ove e se non idoneamente motivata da un certo ed

incontestabile raggiungimento degli obiettivi di sicurezza conformi allo spirito del Decreto-Legge, coerente né con l'obbligo generalizzato e sanzionato di possesso del greenpass, né con la logica sostanziale e prevenzionale di impedire a chiunque sia privo di certificato di fare ingresso in azienda.

b) Il momento del controllo

Il controllo dovrebbe essere adottato “preferibilmente”, quindi non necessariamente, all’ingresso. Un controllo diffuso all’ingresso risponde sicuramente alle finalità sostanziali, mentre **una verifica randomica durante l’attività non consente, in linea generale e salvo diversa efficace dimostrazione, di assicurare né che in azienda non siano presenti lavoratori senza Certificazione Verde, né di impedire efficacemente la diffusione del virus.**

Si osservi che il controllo (anche a campione) successivo all’ingresso nel luogo di lavoro rischia anche di generare contenziosi, a causa del differente trattamento sanzionatorio, in quanto si potrebbe ritenere che la scelta possa essere discriminatoria: **un lavoratore controllato durante il lavoro che non ha il certificato, oltre alla sanzione amministrativa, potrebbe essere licenziato (restano, infatti, in vigore le sanzioni contrattuali),** mentre se lo stesso controllo fosse stato adottato all’ingresso vi sarebbe stata solamente la sospensione dalla retribuzione, con preclusione di ogni sanzione disciplinare, soprattutto di natura estintiva del rapporto di lavoro.

c) Conseguenze operative della mancata presentazione del certificato

Il lavoratore che comunica di non possedere il green pass o che non possa fare ingresso in azienda per mancanza del certificato viene considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione in azienda con un documento valido. Ciò impone al datore di lavoro di registrare e gestire l’assenza del lavoratore e il controllo del rientro con green pass valido. Si ritiene che la comunicazione da parte del lavoratore del mancato possesso di green pass debba in ogni caso opportunamente precedere l’ingresso in azienda, dal momento che, dopo l’ingresso in assenza di certificato, egli è già sanzionabile.

Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende dunque necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto. Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione e l’avvenuta informazione, formazione, istruzione ed addestramento del soggetto addetto al controllo (la previsione che le dinamiche di controllo siano affidate a più soggetti operanti anche in contemporaneità sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa.

d) Casistica di riferimento

a. Lavoratore che si reca direttamente nel luogo della prestazione di lavoro e non in azienda

Si verifica spesso l’ipotesi del lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove

deve rendere la prestazione. In questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2) o anche, nell'ipotesi di trasferta mediante mezzi di trasporto pubblico ultraregionale, dal vettore. In questi casi si ritiene che, per effetto del controllo che dà esito negativo, il datore di lavoro debba imporre un obbligo contrattuale di immediata comunicazione. Esso potrebbe, ad esempio, fondarsi sulla previsione di un obbligo contrattuale di comunicazione da parte del committente (es. mancato accesso nel luogo di svolgimento della prestazione) o dello stesso lavoratore (es. mancato accesso al treno) al datore di lavoro del prestatore non ammesso al lavoro ovvero colto senza certificato all'interno del luogo di lavoro. Teoricamente, lo stesso modello potrebbe essere adottato anche per i lavoratori in trasferta all'estero.

b. Il lavoro in turni, o in assenza di lavoratori dipendenti

Altra ipotesi riguarda il lavoro in turni, anche notturni o in assenza di lavoratori dipendenti. In questa situazione, sembra opportuno che il controllo sia efficacemente affidato, a campione, al personale della vigilanza o della Sicurezza aziendale.

c. Individuazione del perimetro aziendale

Altra questione riguarda il concetto di accesso nei luoghi in cui è svolta l'attività lavorativa, ossia se debba intendersi il perimetro aziendale esterno ovvero l'accesso all'interno dei luoghi della produzione. Premesso che si tratta di una valutazione legata all'organizzazione di ciascuna azienda, il rischio viene introdotto nel momento in cui si entra nei luoghi accessibili alla comunità lavorativa. La norma non fa alcun riferimento ai luoghi al chiuso: si pensi, quindi, al cantiere edile ovvero all'azienda che dispone, all'interno del recinto aziendale ma al di fuori del perimetro produttivo, luoghi per il deposito di materiali o ambiti ai quali accedono i fornitori esterni, magari al chiuso. Ne consegue che sembra opportuno dare una accezione estensiva alla nozione di luogo di lavoro, secondo tuttavia criteri tecnico-prevenzionali fondati, sostanziali, effettivi e non solo formali.

d. Sistemi di controllo della Certificazione Verde collegati/integrati a quelli di rilevazione delle presenze

Come anticipato, alla verifica del green pass si provvede mediante scansione del QR Code e senza raccogliere/registrare alcuna informazione inerente alla certificazione. Sotto il profilo giuridico, **un sistema di verifiche dei green pass collegato/integrato con quelli di rilevazione delle presenze deve assicurare la mancata registrazione dei dati della certificazione, la mancata funzionalità e/o altri fatti e/o accadimenti, per cui si renderebbe comunque necessaria la presenza costante del verificatore.**

e. Eventuali contenziosi sul titolo che consente il rilascio della Certificazione Verde per l'accesso al luogo di lavoro.

I documenti che legittimano l'accesso, al momento attuale possono essere solamente due: il green pass (emesso per una delle tre causali note, vaccinazione, guarigione o tampone negativo)

o il certificato di esenzione (regolato dalla circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute).

f. L'onere economico del tampone

La norma, prevedendo il divieto di accesso nel luogo di lavoro senza Certificazione Verde valida, **pone evidentemente a carico del soggetto obbligato l'onere economico della esecuzione del tampone, posto quale requisito di legge per l'accesso al lavoro.** Assumerlo a carico dell'azienda, al di là dell'onere, sarebbe incongruente con la scelta della vaccinazione quale strumento di precauzione e di natura sociale. A questo proposito, si ricorda che la più recente giurisprudenza ha precisato che, nell'ottica del legislatore la presentazione del test in sostituzione del certificato comprovante l'avvenuta gratuita vaccinazione costituisce una facoltà rispettosa del diritto del ricorrente a non sottoporsi a vaccinazione all'autorità sanitaria competente al rilascio della Certificazione Verde Covid-19, ed è stata prevista nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, e, conseguentemente, ad una sommaria delibazione, non appare irrazionale che il costo del tampone venga a gravare sul soggetto che vogliabene beneficiare di tale alternativa.

g. La Certificazione Verde è obbligatoria anche per prestazioni lavorative brevi. La norma non consente distinzioni, né quanto alla durata della prestazione, né per quanto riguarda il fatto che il luogo è frequentato da persone senza green pass. Quindi, qualsiasi lavoratore si rechi in luoghi presso i quali eseguire la prestazione lavorativa, deve essere controllato tanto dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro, quanto dal datore di lavoro titolare del luogo nel quale viene svolta la prestazione, benché di breve durata. Si faccia il caso del trasportatore che si reca in un supermercato per il deposito della merce, dove gli utenti evidentemente non sono obbligati ad avere il green pass. Ovviamente il trasportatore deve possedere un green pass, che deve essere stato controllato dal datore di lavoro titolare del rapporto di lavoro e dal titolare dell'esercizio presso il quale verrà svolta l'attività di consegna.

h. L'obbligo di possesso della Certificazione Verde vale anche per i lavoratori stranieri che, ai fini dell'accesso in Italia, non sono tenuti al possesso del green pass. La norma dispone, senza eccezioni, l'obbligo del possesso del green pass. Si consiglia, quindi, di informare il mittente del nuovo requisito legale posto dal D.L. 127/2021.

i. Il possesso del green pass è necessario solamente per lo svolgimento di attività lavorativa e non per altri motivi. Nel caso di accesso di personale per motivi diversi dal lavoro, non è richiesto alcun documento.

j. Modalità del controllo a campione. La norma consente di svolgere verifiche secondo le modalità ritenute opportune da parte del datore di lavoro. Quindi, i controlli potranno anche essere svolti a campione (in alternativa al controllo assiduo e di massa), integrando opportunamente eventuali controlli di massa con questi ultimi, oppure dando luogo – in motivati e giustificati casi – al solo controllo a campione. La sanzione dipende, quindi, da

quando viene esercitato il controllo: prima dell'accesso (assenza ingiustificata senza sanzioni disciplinari e licenziamento) e dopo l'accesso (sanzione amministrativa e disciplinare).

- k. Formazione e Certificazione Verde (green pass).** L'attività formativa è svolta in orario di lavoro, per cui sembra difficile ritenere che il lavoratore che partecipa ad un corso di formazione non debba avere il green pass e questo non debba essere controllato (dal datore di lavoro, se il lavoratore fa accesso in azienda) ovvero dal titolare della struttura presso la quale si svolge il corso (con comunicazione dal datore di lavoro dell'eventuale carenza del green pass). Per i seminari, laddove non si tengano in azienda, se esso costituisce parte della giornata lavorativa, può valere lo stesso principio della formazione; non così se la partecipazione al seminario non costituisce orario di lavoro, ovvero la formazione è a distanza ed il lavoratore non fa accesso ad alcun luogo di lavoro restando presso il proprio domicilio.

Attività associative e, in senso ampio, lavorative. Se l'attività viene esercitata in orario di lavoro (es. rappresentante sindacale, lavoratore), deve ritenersi che, trattandosi di attività lavorativa, sia richiesto il controllo del possesso della Certificazione verde C-19 (green pass).

Alcune considerazioni in materia di protezione dei dati personali

Le attività di verifica del green pass o della certificazione di esenzione comportano un trattamento di dati personali, che deve svolgersi ai sensi della normativa privacy e secondo le modalità di cui al DPCM 17 giugno 2021. **Come evidenziato dal Garante privacy, il trattamento funzionale alla verifica del green pass non necessita di alcuna autorizzazione da parte della stessa Autorità; inoltre, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può ... comportare l'integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l'irrogazione delle sanzioni da parte del Garante.**

In sede di verifica della certificazione (green pass o di esenzione), le informazioni oggetto di trattamento sono:

1. Le generalità del lavoratore, nonché la validità, l'integrità e l'autenticità del certificato verde ovvero le predette informazioni in merito allo stato di soggetto esente da vaccinazione anti COVID-19;
2. Le generalità del lavoratore e il mancato possesso di un green pass.

Il trattamento si concretizza nella consultazione/presa visione delle citate informazioni (analoga alla presa visione della temperatura) e non è consentita, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione in qualunque forma. Pertanto, ai fini dell'organizzazione dei controlli, non è possibile acquisire dal lavoratore, né preventivamente, né *ex post*, la certificazione in corso di validità ovvero dichiarazioni in ordine alla tipologia e alla scadenza della stessa. Sulla questione, si è di recente espresso anche il Garante privacy che, con riferimento all'utilizzo del green pass nelle palestre, ha evidenziato come l'acquisizione di copia della certificazione verde e la registrazione della relativa scadenza, sebbene volte ad

agevolare lo svolgimento dei controlli, *frustr[ino] gli obiettivi di bilanciamento tra privacy, tutela della salute e riapertura del Paese che si sono perseguiti con il Green Pass giacché mett[ono] in circolazione una quantità di dati personali superiori a quelli necessari e, soprattutto, ne determina[no] la raccolta e la moltiplicazione in una serie di banche dati diversamente sicure*. Inoltre, nel suo utilizzo normale e legale il Green Pass è neutro rispetto alle circostanze che ne hanno determinato l'emissione. Pertanto, sebbene finalizzata ad agevolare i controlli – sia per gestori, che per i clienti – la condotta viola la normativa di riferimento.

Tuttavia, in un'ottica organizzativa, non solo delle verifiche dei green pass, ma più in generale dell'attività di impresa (es. gestione turni, trasferte, sostituzioni) e, comunque, nell'ambito delle procedure che il datore di lavoro dovrà definire per disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli, sembrerebbe consentito al datore di lavoro di richiedere al lavoratore di comunicare preventivamente, con riferimento a uno specifico periodo di interesse (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta), se non sarà in possesso della certificazione richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Tale richiesta sembrerebbe compatibile con l'impianto della nuova norma che, infatti, al comma 6 prevede tra i presupposti per l'assenza ingiustificata la comunicazione da parte del lavoratore di non essere in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione). È ragionevole ritenere che tale comunicazione del lavoratore sia preliminare rispetto al momento di accesso ai luoghi di lavoro (il citato comma 6, ai fini dell'assenza ingiustificata, contempla anche e in via alternativa il caso del lavoratore sprovvisto di greenpass al momento dell'accesso al luogo di lavoro) e che, pertanto non sia precluso al datore di lavoro di prevederla espressamente nella procedura sullo svolgimento dei controlli come una fase specifica della stessa e riferirla a un determinato periodo di interesse da individuarsi in relazione alle caratteristiche organizzative dell'impresa (es. settimana/mensilità presa in considerazione per l'organizzazione ordinaria dei turni ovvero di una specifica trasferta).

Ovviamente tale comunicazione non esonera il datore di lavoro dal controllare i lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, né tantomeno pregiudica il lavoratore che l'ha effettuata dal presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria.

Analogamente, potrebbe considerarsi consentito al datore di lavoro di chiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente, sempre con riferimento a uno specifico periodo di interesse, se saranno in possesso di un green pass (ovvero di una certificazione di esenzione) da controllare all'occorrenza. Tale comunicazione, da disciplinarsi nella procedura sullo svolgimento dei controlli, comporterebbe per il datore di lavoro un trattamento di dati non sensibili (possesso di una certificazione valida, senza indicazione della scadenza, né dei presupposti che ne avranno determinato il rilascio), che potrebbe basarsi ex art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento n° 679/2016 (GDPR) sul legittimo interesse del datore di lavoro di organizzare l'attività d'impresa (fermo il diritto dell'interessato di opporsi a tale trattamento).

Anche in tal caso, resterebbe comunque fermo l'obbligo del datore di lavoro di effettuare i controlli delle

certificazioni prodotte dai lavoratori, nonché la possibilità del lavoratore di comunicare il mancato possesso del green pass ovvero di non esibirlo al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Per quanto riguarda la richiesta del possesso del green pass ai fini dell'assunzione (es. in edilizia vengono stipulati contratti di lavoro riferiti allo specifico appalto; il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti può assumere in sostituzione del lavoratore senza green pass), si ritiene che – trattandosi di un requisito di legge per l'accesso nel luogo di lavoro – il datore di lavoro potrebbe in astratto condizionare l'assunzione al possesso del certificato. Tuttavia, anche in questo caso, valgono le considerazioni sopra svolte e, al contempo, si pongono le limitazioni inerenti alla privacy già evidenziate.

L'attività di sensibilizzazione

Il mancato possesso del green pass valido o la mancata verifica importano, ora, sanzioni gravi per il lavoratore e per l'impresa.

Inoltre, i limiti inerenti alla privacy ricadono sulla gestione della forzata assenza del lavoratore mediante sostituzioni con lavoratori in possesso di valido green pass.

Tale circostanza può incidere sulla sicurezza (es. assenza di lavoratori componenti di nuclei di emergenza), sulle responsabilità contrattuali (es. mancato rispetto dei termini di un appalto), sugli oneri a carico del datore di lavoro (es. sostituzione del lavoratore assente), sulle conseguenze a carico del lavoratore (es. licenziamento per chi è colto all'interno del luogo di lavoro privo del certificato), sulla complessiva organizzazione del datore di lavoro (es. organizzazione di trasferte all'estero e pianificazione di attività a medio-lungo termine).

A fronte di tali rilevanti criticità, sembra opportuno che l'azienda, nell'adottare le modalità per la verifica del possesso del green pass, attui, ancora una volta, una **intensa campagna di sensibilizzazione**, evidenziando come il mancato possesso del certificato valido rischi di incidere sulla vita aziendale, oltre che sulla posizione dei singoli lavoratori.

È evidente che ogni comportamento che dovesse recare danno all'impresa, incidendo negativamente sull'organizzazione o sulla possibilità per l'azienda di far fronte ai propri obblighi contrattuali, legittima in ogni caso la reazione aziendale sul piano della richiesta del risarcimento dei danni.

Si pensi alle seguenti evenienze, alle conseguenze della sospensione ed alla impossibilità di gestire adeguatamente l'attività imprenditoriale:

- Lavoratore adibito a mansioni per la tutela della sicurezza (es. nucleo antincendio, nucleo primo soccorso, nucleo per la gestione dell'emergenza);
- Lavoratore specializzato impegnato in appalti/commesse/ordini per le quali è essenziale la sua specializzazione/presenza (magari con attività legata al possesso di permesso, autorizzazione, licenza, etc.);

- Lavoratore impegnato in trasferta che non può partire;
- Lavoratore da assumere/assunto in edilizia per lo specifico appalto;
- A causa dell'impossibilità di conoscere la durata della validità del certificato, impossibilità per l'impresa di programmare lavori, sostituzioni, trasferte;
- Difficoltà di organizzare l'attività con personale sostitutivo (es. contratti a termine, somministrazione);
- Lavoratori eventualmente adibiti a servizi pubblici essenziali (rapporto con normative speciali);
- Ritardo nell'adempimento verso il committente (con risarcimento danni per ritardo o pereffetti indiretti – blocco o ritardi altre attività);
- Programmazione di lavori a lungo termine (organizzazione lavori in Paesi lontani) o interventi d'emergenza;
- Altro.

PREMESSA

L'azienda CARPOINT SpA, avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, ed operante nell'ambito della esposizione e vendita autoveicoli libera e/o su licenza di casa madre, autoriparazione, vendita autoricambi, servizi amministrativi e diversi connessi, dispone, per l'esercizio della propria attività ed alla data d'entrata in vigore del Decreto-Legge 127/2021, dei sottoelencati insediamenti produttivi di servizi:

Insediamenti classificati come di tipo a), aperti a pubblico ed ordinariamente operanti con presenza di lavoratori dipendenti:

- Via Pontina, 343/345 in Roma;
- Via Pontina, 371/375 in Roma;
- Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi in Roma;
- Via della Pisana, 471 in Roma (in procinto d'apertura a pubblico);
- Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 in Roma;
- Via dei Castelli Romani, 63 in Pomezia (Rm);
- Via Aurelia, 1350 in Roma.

Insediamenti classificati come tipo b), aperti a pubblico ed ordinariamente operanti in assenza di lavoratori dipendenti:

- Via Ildebrando della Giovanna, 8/24 in Roma;
- Via Pineta Sacchetti, 171 in Roma;
- Viale Marconi, 305 in Roma;
- Via del Mare, 2702 in Roma;
- Via Anagnina, 19 in Roma.

Entrambe le tipologie d'insediamento sono pertanto interessate a possibile accesso autorizzato, per motivi di servizio, di personale avente qualifica diversa da quella di lavoratore dipendente appartenente all'azienda, ovvero:

- 1) **Lavoratori esterni autorizzati autonomi propriamente detti**, operanti a qualsivoglia titolo quali autoimprenditori titolari di partita iva privi di personale dipendente (manutentori, fornitori d'opera, fornitori di servizi, singoli professionisti, altro);
- 2) **Lavoratori interni autonomi**, operanti quali autoimprenditori titolari di partita iva, privi di personale dipendente, **stabilmente e continuativamente autocoordinati ed autorganizzati, ovvero coordinati**

ed organizzati, anche con logiche innovative e di gruppo, all'interno dell'azienda (venditori, gruppi web, altro);

- 3) **Lavoratori temporanei**, equiparati a lavoratori dipendenti a soli termini di sicurezza sul lavoro (stagisti, borsisti, aderenti a progetti scuola-lavoro, altro);
- 4) **Lavoratori esterni dipendenti e/o comunque idoneamente contrattualizzati, appartenenti ad imprese, aziende, ditte, cooperative di servizio, altro, ove sia in ogni caso presente ed identificato e/o identificabile un datore di lavoro** diverso dal datore di lavoro Carpoint SpA;
- 5) **Soggetti lavoratori esterni appartenenti al Servizio di Sicurezza ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08**, stabilmente e continuativamente integrato nel Servizio di Prevenzione e Protezione d. lgs. 81/08 Carpoint SpA, a quest'ultimo direttamente riconducibile, ed in suo nome operante;
- 6) **Lavoratori esterni idoneamente contrattualizzati in possesso della qualifica di operatore sanitario**, e come tali stabilmente e/o occasionalmente operante in favore di Carpoint SpA;
- 7) Lavoratori esterni fornitori di merce, abituali e/o occasionali, autonomi e/o diversi, operanti su ordini e/o commesse rese in favore di Carpoint SpA;
- 8) Altro, anche atipico, eventuale.

I suddetti lavoratori tutti, salvo le esclusioni previste dalle Leggi e congiuntamente ai lavoratori dipendenti tutti, sono assoggettati – destinatario di precetto il datore di lavoro Carpoint SpA in persona di Roberto SQUADRANI come in atti generali societari generalizzato – a controllo delegato di possesso della Certificazione Verde Covid-19, decorrenza 15/10/2021, ai sensi dell'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021.

Seguono all'uopo le schede descrittive relative a tutti gli insediamenti Carpoint SpA di tipo a) e di tipo b), indicanti anche le generalità dei controllori autorizzati, che idoneamente informati, formati, istruiti ed addestrati, assumeranno nella Legge le loro funzioni a decorrere dalla data indicata.

SCHEDE DESCRITTIVE

Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via Pontina, 343/345 – 00128 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, autosalone.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **70 (settanta) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Costantino ROSSI**, nato a **Roma** il **20/05/1965**, nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 01/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3000/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civim Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento-Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il Datore di lavoro


Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via Pontina, 371/375 – 00128 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, autosalone.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **30 (trenta) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Lorena VESPI**, nata a **Orvieto** il **06/01/1966** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 03/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3001/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civium Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio BUCAIONI**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il datore di lavoro


Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi – 00163 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autosalone, Autofficina, Accettazione, Autoricambi.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **90 (novanta) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Sabrina AZIONETI**, nata a **Roma** il **30/03/1964** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 04/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

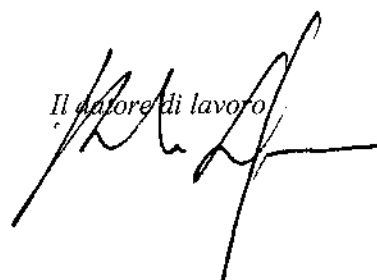
Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3002/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civium Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, li 11/10/2021.

Il datore di lavoro



Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via delle Pisane, s.c./Via G. Gizzi – 00163 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autosalone, Autofficina, Accettazione, Autoricambi.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **90 (novanta) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Raffaella DI PAOLO**, nata a **Roma** il **02/06/1988** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 05/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3007/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, cnte rilasciante "Civim Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il titolare di lavoro


Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via Aurelia, 1350 – 00166 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autosalone, Accettazione, Autofficina, Autoricambi.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **25 (venticinque) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Gianluca CIAPRINI**, nato a **Roma** il **13/07/1973** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 06/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3003/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civim Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il firmatario di lavoro



Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via dei Castelli Romani, 63 – 00071 Pomezia (Rm)**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autosalone, Autofficina, Autoricambi.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **20 (venti) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Andrea SQUADRANI**, nato a **Roma** il **02/03/1967** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 07/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

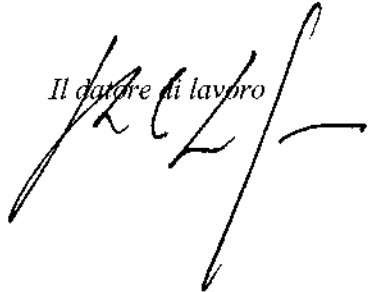
Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3004/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civium Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il datore di lavoro



Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 – 00119 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autosalone, Autofficina, Autocarrozzeria, Autoricambi.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **30 (trenta) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Angelo FERRUZZI**, nato a **Roma** il **05/07/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 08/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3009/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civim Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, lì 11/10/2021.

Il datore di lavoro



Scheda descrittiva d'unità locale Decreto-Legge 21/09/2021, n° 127 - art. 3 controllo obbligatorio di possesso della Certificazione Verde Covid-19 da parte dei lavoratori assoggettati.

Azienda: **CARPOINT S.p.A.**

Sede legale: **Via Pontina, 343 – 00128 Roma**

Sede operativa: **Via della Pisana, 471 – 00163 Roma**

Classificazione interna: insediamento di tipo ☒ a) ☐ b)

Attività sede operativa: **Amministrazione, Autofficina.**

Numero previsto presuntivo unità lavorative interne stabilmente presenti: **15 (quindici) circa.**

Incaricati al controllo di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati:

1) Nominativo **Roberto BIGAGLI**, nato a **Roma** il **28/07/1974** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☒ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 09/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

2) Nominativo **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** nella sua qualità di lavoratore dipendente;

Modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo all'ingresso ☒ Controllo a campione;

Autorizzazione all'effettuazione del controllo sui lavoratori assoggettati (lettera-delega) prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021 (atto formale);

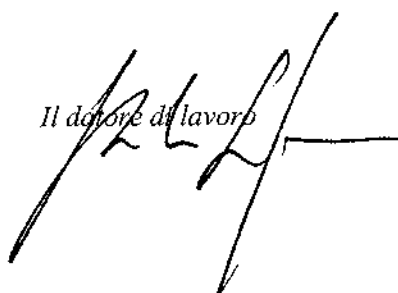
Attestazioni di competenza: Certificazioni Notiziali di erogata formazione per incaricati al controllo Certificazione Verde C-19 (Green Pass) n° 3010/21 del 08/10/2021 e 3006/21 del 08/10/2021, ente rilasciante "Civium Libertati" come in atto generalizzato;

3) Nominativo **Dott. Maurizio Bucaioni**, nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, nella sua qualità di Igienista Industriale Senior certificato dal Sistema Nazionale di accreditamento Accredia n° SC1308040082 per la prevenzione del rischio biologico, Covid Manager provvedimento AIFES L. 4/2013 n° 16-06-RPA del 24/05/2021, nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint S.p.A. ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, autorizzazione (lettera-delega) n° RS/MB/21 del 29/09/2021 (atto formale); modalità di esecuzione del controllo: ☐ Controllo ingresso ☒ Controllo a campione.

Gli incaricati qui generalizzati dovranno attenersi rigorosamente, nell'effettuazione del controllo di merito, a quanto stabilito dalle Leggi dello Stato e dal **modello organizzativo Carpoint S.p.A. prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021**, recante **"Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, art. 3 - organizzazione delle verifiche di possesso della Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) da parte dei lavoratori assoggettati"**.

Roma, li 11/10/2021.

Il datore di lavoro



PIANO DI CONTROLLO DEI CERTIFICATI VERDI C-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO.

Tanto i lavoratori dipendenti tutti, quanto i lavoratori non dipendenti tutti, sono assoggettati con decorrenza 15/10/2021 e per effetto delle previsioni di cui all'art. 3 D.L. 127/2021, a **controllo obbligatorio della Certificazione Verde Covid-19, preliminarmente e preferibilmente, ove possibile, all'atto del loro ingresso fisico in tutti gli insediamenti Carpoint SpA, ovvero a controllo efficace, discrezionale ed a campione di possesso della Certificazione Verde indicata**, nel limite minimo del 50% (cinquantapercento) della popolazione lavoratrice locale presente. I suddetti controlli verranno effettuati, permanentemente, **con il metodo a doppio canale**, ovvero:

- **Per gli insediamenti di tipologia a), controllo preferibilmente ed ove possibile all'ingresso, e controllo a campione;**
- **Per gli insediamenti di tipo b), controllo a campione.**

Motivazioni tecnico-gestionali e prevenzionali, assunte a fondamento della scelta operata e descritta:

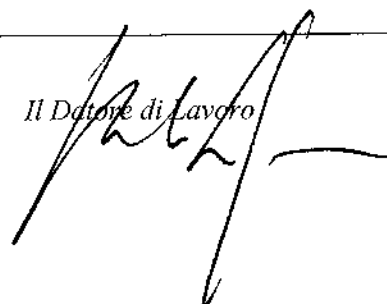
- Gli insediamenti di tipo a) sono caratterizzati da un numero sensibile, sia pur non rilevante, di presunte presenze lavorative;
- Gli insediamenti di tipo b) sono interessati da un numero estremamente ridotto di presunte presenze lavorative;
- Gli insediamenti di tipo a) e di tipo b) operano anche nei giorni pre-festivi e festivi di sabato e domenica di ogni settimana, e si è reputato necessario pertanto procedere a pianificazione di controllo a campione, sistematico e discrezionale, da svolgersi continuativamente ad opera del Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08;
- Gli insediamenti di tipo a) operano in **presenza permanente, 5 (cinque) giorni per settimana, di lavoratori dipendenti** gerarchicamente rispondenti al datore di lavoro, e pertanto ritenuti pienamente ed efficacemente delegabili allo svolgimento delle attività di controllo di possesso della Certificazione Verde C-19 da parte degli accedenti, tra essi individuando il soggetto delegato al controllo;
- Gli insediamenti di tipo b), 5 (cinque) giorni per settimana, operano in assenza di lavoratori dipendenti gerarchicamente rispondenti al datore di lavoro, ed invece in presenza di soli lavoratori autonomi ritenuti non pienamente ed efficacemente delegabili allo svolgimento delle attività di controllo di possesso della Certificazione Verde C-19 da parte degli accedenti, pur se ritenuti idonei allo svolgimento delle operazioni di custodia temporanea dell'insediamento stesso. In tali insediamenti si è ritenuto voler incaricare il Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08 in ordine allo svolgimento dei controlli a campione previsti dalla Legge.

In sostanza, poiché, per gli insediamenti di tipo a) i controlli sono **preferibilmente ed ove possibile** effettuati all'accesso, si è ritenuto opportuno affiancare a tali controlli compiuti dagli incaricati lavoratori

dipendenti – che in ogni caso effettueranno anche controlli a campione – anche servizio di suppletivo controllo ad opera del Servizio di Sicurezza ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, operante anche nei giorni di sabato e domenica. Per gli insediamenti di tipo b), il Servizio di Sicurezza ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08 risulta invece operante in permanenza.

SEZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO RISERVATO AGLI EVENTUALI OBBLIGATI AGGIORNAMENTI DI MERITO, A SEGUITO DI POSSIBILE E PREANNUNCIATA EMISSIONE DI LINEE-GUIDA GOVERNATIVE AVENTI PER OGGETTO LE MODALITA' CERTE DI ESPLETAMENTO DI CONTROLLI SUL POSSESSO DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NEL SETTORE PRIVATO, ANCHE SE ED OVE DEL CASO CON USO DI PIATTAFORME E/O METODOLOGIE DIVERSE DA QUELLA IMPLICANTE L'USO DELL'APPLICAZIONE VERIFICA C-19.

Il Datore di lavoro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. L.', written over the printed text 'Il Datore di lavoro'.

ALLEGATI

- Lettera-Delega (incarico formale) abilitante i lavoratori dipendenti designati allo svolgimento delle funzioni di controllo della Certificazione Verde Covid-19 negli insediamenti tutti dell'azienda CARPOINT SpA come in atti generalizzata;
- Certificazioni notiziali di erogata Informazione, Formazione, Istruzione ed Addestramento agli incaricati lavoratori dipendenti designati allo svolgimento delle funzioni di controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19;
- Lettera-Delega (incarico formale) abilitante i lavoratori designati allo svolgimento delle funzioni di controllo della Certificazione Verde Covid-19 negli insediamenti tutti dell'azienda Carpoint SpA come in atti generalizzata, e nello specifico autorizzante allo scopo il Dott. Maurizio BUCACIONI come in atti generalizzato, organicamente e continuativamente appartenente al Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08 e nella qualità appartenente pertanto al servizio di Prevenzione e Protezione Carpoint SpA d. lgs. 81/08 e/o successive modifiche e/o integrazioni;
- Certificazioni notiziali e diverse, di merito, attestanti il possesso di speciali competenze in materia da parte del Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08 (titoli ad emettere);
- Manuale istruzione Minsalute utilizzato per la erogata Formazione, Istruzione ed Addestramento;
- Circolare di riferimento Mininterni n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 recante "Disposizioni in materia di verifica delle Certificazioni Verdi Covid-19";
- Circolare di riferimento Minsalute N° 0035309 del 04/08/2021.

→ Al Sig. **Costantino ROSSI**
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 01/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig. **Costantino ROSSI**, nato a **Roma** il **20/05/1965** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via Pontina, 343/345 – 00128 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata**, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità. Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione**. Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121– cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere**, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella è incaricata, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire né conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato – dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricata qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Pontina, 343
00178 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato



—> Al Sig. Nazzareno ALFONSI
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 02/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig. **Nazzareno ALFONSI**, nato a **Roma** il **19/12/1971** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

- **Verifica**, ☒ a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla

circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso c/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;**
- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo

Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, si da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo;**

- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire ne conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Unità locali CARPOINT S.p.A. presso le quali la presente delega assume validità, senza che possa esserle opposta in alcun modo carenza di poteri:

Insedimenti classificati come di tipo a), aperti a pubblico ed ordinariamente operanti con presenza di lavoratori dipendenti:

- Via Pontina, 343/345 in Roma;
- Via Pontina, 371/375 in Roma;
- Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi in Roma;
- Via della Pisana, 471 in Roma (in procinto d'apertura a pubblico);
- Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 in Roma;
- Via dei Castelli Romani, 63 in Pomezia (Rm);
- Via Aurelia, 1350 in Roma.

Insedimenti classificati come tipo b), operanti a pubblico ordinariamente operanti in assenza di lavoratori dipendenti:

- Via Ildebrando della Giovanna, 8/24 in Roma;
- Via Pineta Sacchetti, 171 in Roma;

- Viale Marconi, 305 in Roma;
- Via del Mare, 2702 in Roma;
- Via Anagnina, 19 in Roma.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

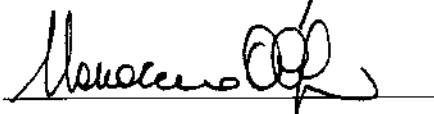
Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
 Sede Legale: Via Pontina, 343
 00128 Roma - Tel. 06/517621
 P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato



→ Al Sig.ra Lorena VESPI
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 03/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig.ra **Lorena VESPI**, nata a **Orvieto** il **06/01/1966** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via Pontina, 371/375 – 00128 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso,** i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità. Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121 cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere,** nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire né conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, li 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Pontina, 343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00577251009 - C.F. 0039254056

Per presa visione e accettazione

Roma, li 29/09/2021.

L'incaricato

Pagina 3 di 3.

—► Al Sig.ra Sabrina AZIONETI
sede

**LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale**

**Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 04/21/RS del 29/09/2021.**

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

**DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,**

Ella Sig.ra **Sabrina AZIONETI**, nata a **Roma** il **30/03/1964** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via della Pisana, s.c./Via Gizzi - 00163 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso,** i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità. Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121 – cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, **che** ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere**, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire né conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

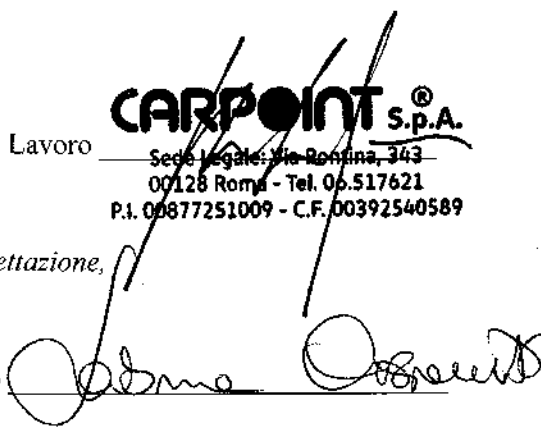
Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Romina, 343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato



—► Al Sig.ra Raffaella DI PAOLO
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 05/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig.ra **Raffaella DI PAOLO**, nata a **Roma** il **02/06/1988** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via della Pisana, s.c./Via Gizzi - 00163 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121 – cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;**

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire ne conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Pontina, 343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato

→ Al Sig. **Gianluca CIAPRINI**
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 06/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig. **Gianluca CIAPRINI**, nato a **Roma** il **13/07/1973** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via Aurelia, 1350 - 00166 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121– cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;**

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire ne conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, li 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
 Sede Legale: Via Portina, 343
 00128 Roma - Tel. 06.517621
 P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, li 29/09/2021.

L'incaricato

—► Al Sig. **Andrea SQUADRANI**
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO

e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali

(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)

Prot. n° 07/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

**DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,**

Ella Sig. **Andrea SQUADRANI**, nato a **Roma** il **02/03/1967** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via dei Castelli Romani, 63 – 00071 Pomezia (Rm)**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e datato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121 – cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;**

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire ne conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenente a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Pontina, 343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00871251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato

→ Al Sig. Angelo FERRUZZI
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO

e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali

(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)

Prot. n° 08/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

**DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,**

Ella Sig. Angelo FERRUZZI, nato a Roma il 05/07/1971 e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 – 00119 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121 – cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;**

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella incaricato, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui a Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire ne conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenete a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.
Sede Legale: Via Pontina/343
00128 Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato

→ Al Sig. **Roberto BIGAGLI**
sede

LETTERA- DELEGA D'INCARICO
e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali
(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)
Prot. n° 09/21/RS del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,
A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Sig. **Roberto BIGAGLI**, nato a Roma il **28/07/1974** e nella sua qualità di lavoratore dipendente, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui al comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Tale incarico, riferibile esclusivamente alla unità locale di **Via della Pisana, 471 – 00163 Roma**, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica**, ☒ preferibilmente e se possibile, all'accesso quotidiano al luogo di lavoro ☒ verifica a campione, discrezionalmente e per il 50% almeno della popolazione lavorativa presente in insediamento, **del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass)**, rilasciata dalla **normata piattaforma Nazionale DCG**, effettuando la lettura del Qr-code mediante l'Applicazione regolamentata *“App Verifica C19”*, **da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro, ovvero il competente Servizio di Sicurezza Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 – cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi 334 6399121– cell. Dott. Maurizio Bucaioni 347 1266871). Nelle fattispecie qui indicate, ella dovrà comunque inibire l'accesso o la permanenza sul luogo di lavoro al soggetto richiedente, prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento, e reperire una pronta presenza – ove e se possibile – di almeno 2 (due) testimoni effettivamente presenti all'accadimento ed alle dinamiche ad esso correlate. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di accesso e/o permanenza sul luogo di lavoro;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere**, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'assieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. n° 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella è incaricata, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui al Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire né conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenente a Servizio di Sicurezza, altro) del personale coinvolto, testimone, diverso e del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato, dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dai competenti vertici aziendali.

Ella incaricata qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro lavoratore assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT S.p.A.

Sede Legale: Via Pontina, 343
00128/Roma - Tel. 06.517621
P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato



Centro di Formazione Interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;

visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,

e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucconi designato dal soggetto formatore

"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

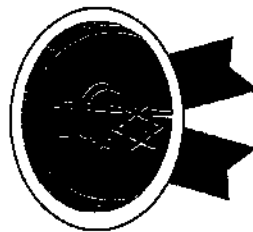
che il Sig. **Costantino ROSSI** nato a **Roma** il **20/05/1965**, di nascita nazionale italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed identificatosi secondo le procedure di cui all'art. 2724, comma 1 Codice Civile Repubblica Italiana, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via Pontina, 343 - 00128 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. **Maurizio Bucconi**



Il Direttore del Centro di Formazione "*Civium Libertati*"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. **Maurizio Bucconi**



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3000/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;

l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,

e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

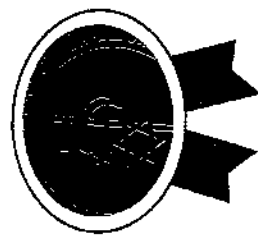
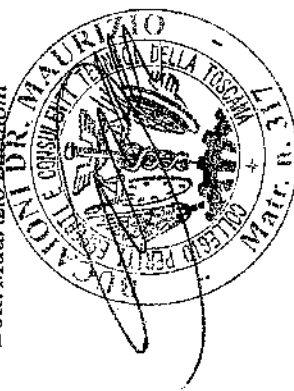
Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaioni designato dal soggetto formatore
"Centro di Formazione Interprofessionale Civium Libertati" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

che la Sig.ra Lorena VESPI nata a Orvieto il 06/01/1966, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed autoidentificatasi a mezzo C.I. n° CA14115BJ rilasciata il 24/05/2018 dal Comune di Roma, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso Via Pontina, 371/375 - 00128 Roma, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di "ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE". Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. Maurizio Bucaioni



Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaioni



Roma, lì 08/10/2021. Prot. n° 3001/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti.
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;
visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e
l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche
e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,
e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaloni designato dal soggetto formatore

"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

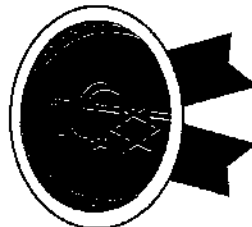
che la Sig.ra **Sabrina AZIONETI** nata a **Roma il 30/03/1964**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale sì da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed autoidentificatasi a mezzo Patente di Guida n° RM2894869K rilasciata il 28/01/1983 dal Prefetto di Roma, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi - 00163 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: **Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01**. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. Maurizio Bucaloni



Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaloni



Roma, lì 08/10/2021. Prot. n° 3002/21.



Centro di Formazione Interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007



Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 801024480482

Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08, visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142,
visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e
l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche
e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,

e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaioni designato dal soggetto formatore

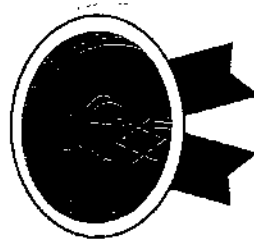
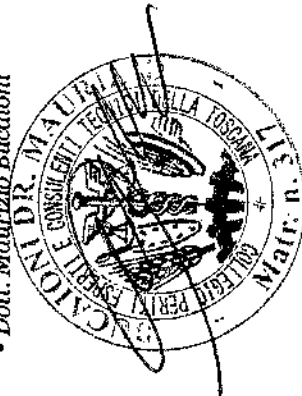
"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

che il Sig. **Gianluca CIAPRINI** nato a **Roma** il **13/07/1973**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed identificatosi secondo le procedure di cui all'art. 2724, comma 1 Codice Civile Repubblica Italiana, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via Aurelia, 1350 - 00166 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. Maurizio Bucaioni



Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaioni



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3003/21



Centro di Formazione Interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;

visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,

e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaioni designato dal soggetto formatore

"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

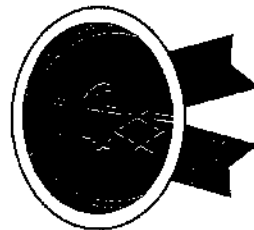
che il Sig. **Andrea SQUADRANI** nato a **Roma** il **02/03/1967**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale sì da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed identificatosi secondo le procedure di cui all'art. 2724, comma 1 Codice Civile Repubblica Italiana, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via dei Castelli Romani, 63 - 00071 Pomezia (RM)**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. ~~Maurizio Bucaioni~~



Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaioni



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3004/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti.
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;
visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e
l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche
e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,
e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Buaioni designato dal soggetto formatore

"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

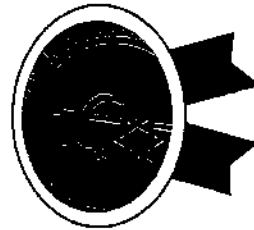
attesta

che il Sig. **Nazzareno ALFONSI** nato a **Roma il 19/12/1971**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed autoidentificatosi a mezzo C.I. n° AU9941624 rilasciata il 25/10/2013 dal Comune di Pomezia (Rm), nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via Pontina, 343 - 00128 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: **Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01**. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente formatore:

• Dott. **Maurizio Buaioni**

Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. **Maurizio Buaioni**



Roma, lì 08/10/2021. Prot. n° 3006/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti.
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;

visti gli artt. 2050 e 2087 Codice Civile Repubblica Italiana, visto l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,

e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

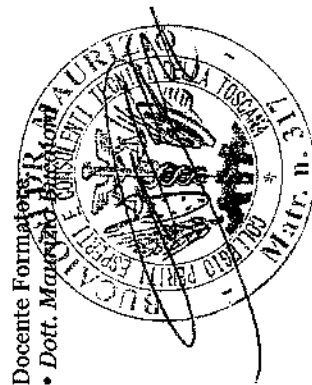
Il Direttore

Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaioni designato dal soggetto formatore

"Centro di Formazione Interprofessionale *Civium Libertati*" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

che la Sig.ra **Raffaella DI PAOLO** nata a Roma il 02/06/1988, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale sì da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed autoidentificatisi a mezzo C.I. n° AX3900150 rilasciata il 10/11/2015 dal Comune di Pomezia (Rm), nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi - 00163 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.



Docente Formatore
• Dott. Maurizio Bucaioni
Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaioni



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3007/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civium Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007

Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti.
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482



Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021,

visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08; visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;
l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 07/07/2016 pubblicato su G.U. n° 139 del 19/08/2016, e visti altresì gli artt. 71 e 73 del D. Lgs. 81/08 e/o successive modifiche
e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti Esperti e Consulenti di Firenze,
e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

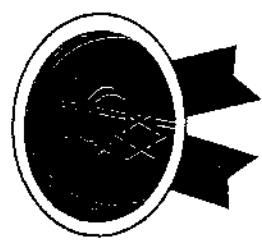
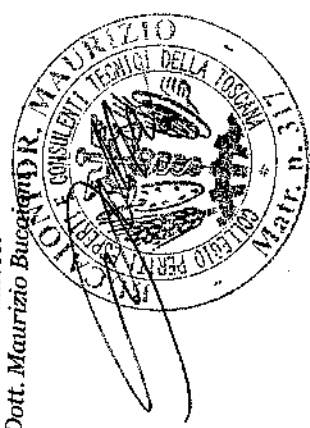
Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucaioni designato dal soggetto formatore
"Centro di Formazione Interprofessionale Civium Libertati" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

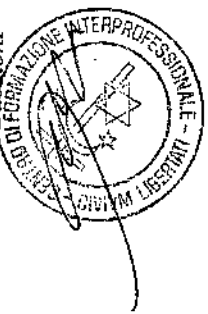
che il Sig. **Angelo FERRUZZI** nato a **Roma** il **05/07/1971**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed identificatosi secondo le procedure di cui all'art. 2724, comma 1 Codice Civile Repubblica Italiana, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in **Via Pontina, 343 - 00128 Roma**, e svolgente la sua mansione presso **Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 - 00119 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: **Codice ATECO 2007 /o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01**. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. Maurizio Bucaioni



Il Direttore del Centro di Formazione "Civium Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucaioni



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3009/21.



Centro di Formazione interprofessionale "Civim Libertati"
Via Luigi Einaudi, 20
00045 Genzano di Roma (RM)
P. Iva: 03618171007



Con il Patrocinio Permanente del Collegio Toscano
Periti Esperti e Consulenti.
Via XX Settembre, 78 - Firenze
Riconoscimento Giuridico D.M. 24.11.1995
C.F.: 80102480482

Visto l'art. 3 del Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021;

visti gli artt. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 - G.U. n° 101 del 30/04/08, visto il D. Lgs. 106/09 - G.U. n° 180 del 05/08/09 - S.O. n° 142;
l'Accordo Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province autonome del 21/12/2011 pubblicato su G.U. n° 8 del 11/01/2012 e
e/o integrazioni, con il Patrocinio permanente ed il riconoscimento del Collegio Toscano dei Periti esperti e Consulenti di Firenze,
e visti i pertinenti e vigenti atti di valenza giuridica in materia di prevenzione della Pandemia Covid-19 emessi al livello Nazionale, Regionale e Locale dalle Competenti Autorità,

Il Direttore

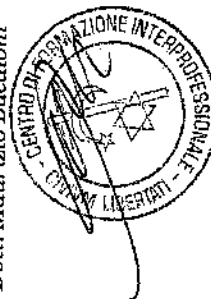
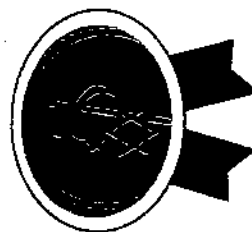
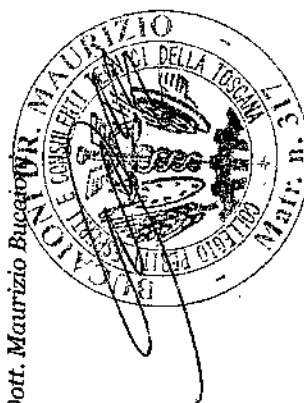
Responsabile pro-tempore di progetto formativo Dott. Maurizio Bucconi designato dal soggetto formatore
"Centro di Formazione Interprofessionale Civim Libertati" come qui generalizzato e con sede legale ed operativa sita in Via Luigi Einaudi, 20 - 00045 Genzano di Roma (RM);

attesta

che il Sig. **Roberto BIGAGLI** nato a **Roma** il **28/07/1974**, di nascita nazionale italiana e di cittadinanza italiana ☒ di lingua madre italiana ovvero ☐ che ha dichiarato di conoscere bene la lingua italiana se non di lingua madre italiana, ☐ e per il quale si è proceduto in via preliminare alla verifica di idonea comprensione e conoscenza della lingua italiana e/o veicolare anche a mezzo presenza, ove del caso, di traduttore/interprete/mediatore interculturale si da assicurare la comprensione dei contenuti del corso di formazione di merito, ed identificatosi secondo le procedure di cui all'art. 2724, comma 1 Codice Civile Repubblica Italiana, nella sua qualità di lavoratore dipendente appartenente di fatto all'azienda **CARPOINT S.p.A.** avente sede legale in Via Pontina, 343 - 00128 Roma, e svolgente la sua mansione presso **Via della Pisana, 471 - 00163 Roma**, ha partecipato al seminario di formazione integrativa in materia di **"ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA VERIFICA AUTORIZZATA DEL POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEI LAVORATORI RICHIEDENTI ACCESSO AD INSEDIAMENTO PRODUTTIVO PRIVATO, COMPITI DEI VERIFICATORI, APP VERIFICA C-19, ALTRO PERTINENTE"**. Il seminario suddetto, della durata complessiva di n° 2 (due) ore, è stato effettuato il 08/10/2021. Attività prevista: **Codice ATECO 2007 e/o successive modifiche e/o integrazioni, n° 45.11.01**. Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

Docente Formatore:

• Dott. Maurizio Bucconi
Il Direttore del Centro di Formazione "Civim Libertati"
e Responsabile di Progetto Formativo,
• Dott. Maurizio Bucconi



Roma, li 08/10/2021. Prot. n° 3010/21.

→ Al Dott. Maurizio BUCAIONI
Servizio di Sicurezza Carpoint SpA
ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08.
sede

LETTERA-DELEGA DI INCARICO

e contestuale

Nomina di Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali

(ex art. 29, Regolamento UE 2016/679)

Prot. n° RS/MB/21 del 29/09/2021.

La società CARPOINT S.p.A. avente sede legale in Via Pontina, 343 – 00128 Roma, in persona del suo legale rappresentante e datore di lavoro, Titolare di trattamento dei dati personali e come in atti generali societari pubblici generalizzato;

VISTO

l'art. 3 del D.L. 21 Settembre 2021, n° 127, recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della Certificazione Verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

DESIGNA AD OGNI EFFETTO DI LEGGE E DI REGOLAMENTO INTERNO,

A DECORRERE DAL 15/10/2021 E SINO AL 31/12/2021 COMPRESO,

Ella Dott. **Maurizio BUCAIONI**, nato a **Chiusi (SI)** il **30/06/1956** e nella sua qualità di appartenente al Servizio di Sicurezza Interno Carpoint SpA ex art. 31, c. 3 d. lgs. 81/08 e di appartenente al servizio interno di prevenzione e protezione Carpoint SpA operante ai sensi del d. lgs. 81/08, quale soggetto incaricato dell'accertamento delle eventuali violazioni connesse agli obblighi di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 3 del D.L. n° 127/2021 (controllo delle Certificazioni Verdi Covid-19), nonché quale persona *autorizzata al trattamento dei dati personali*, ad effettuare le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Tale incarico, riferibile alle unità locali tutte sottoindicate, comporterà l'assolvimento dei seguenti esclusivi adempimenti:

- **Verifica, ☒ a campione, discrezionalmente, del possesso obbligatorio di autentica, valida ed integra certificazione Verde Covid-19 (Green Pass), rilasciata dalla normata piattaforma Nazionale DCG, effettuando la lettura del QR-code mediante l'Applicazione regolamentata “APP Verifica C-19”, da parte dei lavoratori tutti assoggettati;**

La verifica di possesso della Certificazione Verde dai lavoratori, dovrà preferibilmente essere effettuata con dispositivo mobile messo a disposizione dal datore di lavoro, e portante la suddetta applicazione, autorizzata e protetta da indebite connessioni multimediali, denominata Verifica C-19, non escludendo tuttavia la

possibilità, da parte dell'incaricato, d'operare in via speditiva urgente tramite suo dispositivo portatile personale legalmente posseduto e dotato di pari requisiti;

- **Controllo** del documento di identità dell'intestatario del Green Pass, nel solo caso ove se ne ravvisasse la stringente ed irrinunciabile necessità, in conformità alle leggi dello Stato, alla sua posseduta autorizzazione al trattamento dati personali qui rilasciata dalla scrivente, ed alle disposizioni Mininterni di cui alla circolare n° 15350/117/2/1 del 10/08/2021 ove applicabili, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del DPCM 17/06/2021 ove applicabili, in conformità all'art. 2 – quaterdecies del d. lgs. 196/03 come novellato dal D. Lgs. 101/2018, in conformità all'art. 29 del Reg. (UE) 2016/679 – General Data Protection Regulation, in conformità alle disposizioni, ove applicabili, della circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, e salvo se altro.

Ai fini speciali della corretta gestione dei dati, ed in conformità con quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dati e privacy, sarà necessario da parte di ella incaricato rispettare, in fatto e concretamente, le seguenti prescrizioni:

- **Non visualizzare, in alcun caso i dati riferiti alla persona controllata oltre il nome, cognome, la data di nascita e l'esito controllo Qr-code. Non raccogliere e non memorizzare, in alcun caso, i dati riferiti alla persona controllata, salvo il già citato caso di richiesta motivata d'esibizione di documento d'identità.** Pertanto, ed espressamente, ella potrà e dovrà **verificare** esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità ed integrità della certificazione, **senza acquisire e/o conservare in alcun modo alcuna altra informazione.** Ella pertanto **non potrà in alcun caso** procedere a fotocopiatura di Certificazione Verde C19 e/o di documenti di identità, né salvare file su supporti elettronici, né prendere nota o tracciabilità scritta di tali atti, riservati ed appartenenti al lavoratore assoggettato;
- **Utilizzare** esclusivamente l'App "VerificaC19" scaricata sui dispositivi aziendale e/o personali in modalità offline;
- Non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;
- **Contattare** in via speditiva urgente il datore di lavoro ovvero il competente Ufficio Personale dell'Ente, in caso di rifiuto di esibire la Certificazione Verde Covid-19 ovvero il documento di identità che ella dovrà richiedere esclusivamente in caso di **conclamata o fondatamente sospetta** falsità, artefazione, invalidità o non integrità della Certificazione Verde Covid-19 (cell. Sig. Roberto Squadrani 335 1253127 - cell. Ufficio Personale Perito Nazzareno Alfonsi cell. 334 6399121). Nella fattispecie qui indicata, ella dovrà comunque procedere ad allontanamento del soggetto lavoratore da ella individuato quale autore dei fatti specifici contestabili ai sensi di Legge, e prendere nota dell'ora esatta di accadimento dell'evento. Si precisa, ad ogni effetto ed a mero fine cautelativo, che ella non potrà in alcun modo limitare qualsivoglia diritto spettante al lavoratore assoggettato, salvo quello di permanenza del medesimo sul luogo di lavoro interessato;
- **Garantire** scrupolosamente il rispetto della distanza di sicurezza e dell'eventuale indossamento di mascherina protettiva tra le persone in attesa di eventuale controllo;
- **Non cedere**, nemmeno temporaneamente, la ricevuta delega, né cedere le funzioni in essa descritte, né

farsi sostituire senza preventiva autorizzazione formalmente emessa dal Datore di Lavoro;

- **Indossare** costantemente ovvero portare costantemente con sé, durante l'espletamento del suo servizio, l'**apposito cartellino identificativo**, all'uopo consegnatole dall'azienda, recante logo aziendale e qualifica funzionale ricoperta;
- **Invitare** eventuali possessori di Certificazione Verde Covid-19 in solo formato cartaceo, ad esibire il solo Qr-Code corredato del dato anagrafico di riferimento, **solo dopo** aver idoneamente piegato il foglio contenente l'insieme degli ivi presenti riferimenti di carattere sanitario relativi al soggetto esibente, sì da rendere **non disponibili a lettura da parte del verificatore i dati riservati non strettamente indispensabili all'effettuazione controllo**;
- **Rispettare** scrupolosamente quanto previsto dall'estratto di modello organizzativo aziendale prot. 01/10/RS/MB/21 dell'11/10/2021, di cui ella è incaricata, controfirmando il presente atto, accusa ricevuta;
- **Accettare**, quale requisito equipollente, equivalente ed equipotente a Certificazione Verde Covid-19 (Green pass), copia di esibita certificazione legale sanitaria d'esonero rilasciata da Azienda Sanitaria Locale ovvero da Medico di base, in conformità alle disposizioni di cui al Circolare Minsalute n° 0035309 del 04/08/2021, non contenente essa copia informazioni sanitarie relative all'assoggettato, senza peraltro acquisire né conservare in alcun modo la medesima;
- **Procedere** a stesura immediata di un rapporto scritto libero e generico, recante luogo, identificazione dell'area di accadimento (interno o esterno fabbricato), ora, nome, cognome, data di nascita e status (lavoratore dipendente, autonomo, soggetto appartenente a ditta esterna, dirigente, datore di lavoro, appartenente a Servizio di Sicurezza, altro) del personale assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 Decreto-Legge n° 127 del 21/09/2021, che venisse da ella individuato nel corso di controllo a campione quali **privo** di autentica valida ed integra Certificazione Verde C-19 (Green Pass). Il suddetto rapporto dovrà nel caso essere da lei validamente firmato, ed ella – prima ancora del tempestivo invio ai vertici aziendali del rapporto citato debitamente firmato – dovrà obbligatoriamente procedere, in virtù dei poteri ad ella conferiti in virtù della presente delega, ad **allontanare il soggetto così individuato dal luogo di lavoro**, ed attendere altresì istruzioni di merito impartite dal datore di lavoro o dall'Ufficio Personale dell'Ente, sempreché la Legge diversamente non disponga in relazione alla necessità di invio di rapporto scritto alla competente Prefettura territoriale della Repubblica.

Unità locali CARPOINT S.p.A. presso le quali la presente delega assume validità permanente, senza che possa esserle opposta in alcun modo carenza di poteri:

Insedimenti classificati come di tipo a), aperti a pubblico ed ordinariamente operanti con presenza di lavoratori dipendenti:

- Via Pontina, 343/345 in Roma;
- Via Pontina, 371/375 in Roma;
- Via della Pisana, s.c./Via G. Gizzi in Roma;
- Via della Pisana, 471 in Roma (in procinto d'apertura a pubblico);
- Via Padre Antonio Casamassa, 60/62 in Roma;

- Via dei Castelli Romani, 63 in Pomezia (Rm);
- Via Aurelia, 1350 in Roma.

Insedimenti classificati come tipo b), operanti a pubblico ordinariamente operanti in assenza di lavoratori dipendenti:

- Via Ildebrando della Giovanna, 8/24 in Roma;
- Via Pineta Sacchetti, 171 in Roma;
- Viale Marconi, 305 in Roma;
- Via del Mare, 2702 in Roma;
- Via Anagnina, 19 in Roma.

Ella incaricato qui controfirmante prenderà servizio, limitatamente alle funzioni previste nel presente atto, il giorno venerdì 15/10/2021, e cesserà servizio il 31/12/2021, salvo proroga scritta ovvero revoca scritta, e risulterà in ogni caso assoggettato a sua volta a controllo a campione, effettuato dai soggetti autorizzati di merito, di validità, integrità ed autenticità della Certificazione Verde C-19 ad ella riferibile ed in suo possesso, al pari di ogni altro destinatario di precetto assoggettato.

Roma, lì 29/09/2021.

Il Datore di Lavoro

CARPOINT[®] S.p.A.
 Sede Legale: Via Pontina, 343
 00128 Roma - Tel. 06.517621
 P.I. 00877251009 - C.F. 00392540589

Per presa visione e accettazione,

Roma, lì 29/09/2021.

L'incaricato



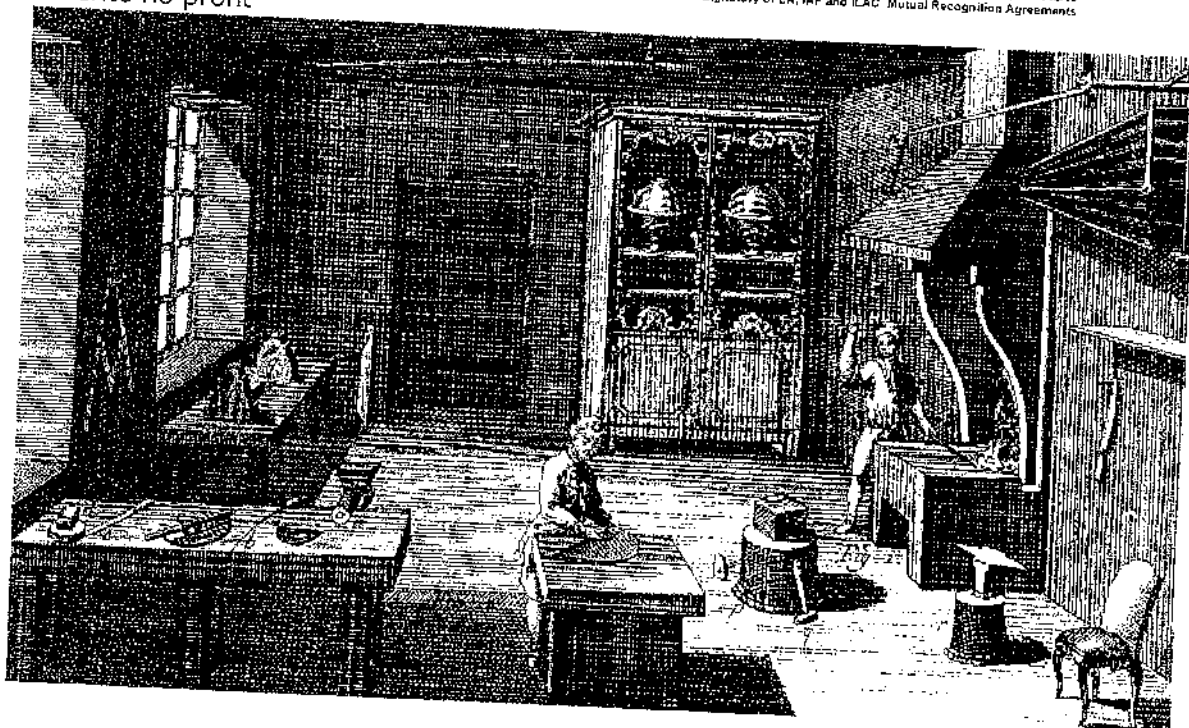
icfp

ente no profit

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

PRS N° 072 C

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



Si attesta che

MAURIZIO BUCAIONI

è iscritto nel Registro Professionale in qualità di

IGIENISTA INDUSTRIALE CERTIFICATO

SENIOR SPECIALIZZATO NEL CAMPO

DEGLI AGENTI CHIMICI E BIOLOGICI

con il numero di registrazione: **SC1308040082**

con obbligo di mantenimento annuale.

In accordo con il regolamento ICFP Reg.Cert.01 e Schemi allegati ALL.01 Reg.Cert.01. e UNI 11711:2018

Data 1° rilascio: 17/12/2008 - Data rilascio corrente: 17/12/2017 - Data di Scadenza: 16/12/2021

Mantenimento annuale: valido fino al 16/12/2021

Direttore ICFP
Elena Grignani

Elena Grignani

Presidente ICFP
Domenico Maria Cavallo

Domenico Maria Cavallo



Il Sig/Dott/Prof.

MAURIZIO BUCAIONI

è iscritto nel Registro Professionale in qualità di

IGIENISTA INDUSTRIALE CERTIFICATO

con il numero di registrazione: **IA1308040082**

con mantenimento annuale.

In accordo con il regolamento ICFP REG01 Rev. 15 del 06.12.2016

Data 1° rilascio: 17.12.2008 - Data rilascio corrente: 17.12.2017 - Data di Scadenza: **16.12.2021**

Mantenimento annuale:



Il Presidente
Domenico Maria Cavallo

Il Direttore
Elena Grignani

UNI 11711:2018 | Igienista industriale

Marco Maccarelli



UNI 11711:2018 Igienista industriale

Certifico S.r.l. IT 2019

UNI 11711:2018 | Igienista industriale

ID 9060 | 09.09.2019

Il documento allegato analizza, in riferimento alla norma UNI 11711:2018, i requisiti relativi all'attività professionale dell'igienista industriale.

La norma è applicabile come regola dell'arte/buona tecnica, per i requisiti e competenze del "personale qualificato", in riferimento al D.Lgs. 81/08, Titolo VIII - Agenti Fisici Articolo 181 c.2, ai fini della valutazione dei rischi.

Le valutazioni rischio RUMORE / VIBRAZIONI / EMC / ROA / CHIMICO / AMIANTO / BIOLOGICO del D.Lgs. 81/2008, devono essere svolte da "personale qualificato", i cui requisiti e competenze sono indicati nella norma UNI 11711 "Igienista industriale" (ai sensi dell'EQF).

UNI 11711 - Igienista industriale - *Persona che individua, valuta e verifica ai fini della prevenzione e dell'ideale gestione, i fattori di rischio di natura chimica, fisica e biologica negli ambienti di lavoro e di vita che possono alterare lo stato di salute e di benessere dei lavoratori e della popolazione limitrofa al luogo in esame, nel rispetto dei canoni di etica professionale.*

Nota

Il termine igienista industriale è sinonimo del termine igienista occupazionale.

D.Lgs. 81/2008

...
Titolo VIII AGENTI FISICI

Capo I Disposizioni generali

...
Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La

ATTESTATO DI QUALITÀ E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE 04/2013

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ATTESTA CHE:

IL PROFESSIONISTA **BUCAIONI MAURIZIO**

NATO A CHIUSI (SI)

IL 30.06.1956

RISULTA:

- ESSERE ISCRITTO REGOLAMENTE ALL'ASSOCIAZIONE;
- POSSEDERE I REQUISITI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE;
- POSSEDERE STANDARD QUALITATIVI E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE NECESSARI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE.

IL PROFESSIONISTA STESSO, PREVIO ESAME DOCUMENTALE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, RISULTA IN POSSESSO DI TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE A.I.F.E.S. DEI COVID MANAGER

ROMA, 24 05 2021

Il Presidente A.I.F.E.S.

Dott.ssa **ARIANNA DE PAOLIS**

TESTAMENTO VALIDO DAL 24 / 05 / 2021 AL 24 / 05 / 2022

RPA16-06



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIAT ATTESTATO DI QUALITÀ  *Ministero della Pubblica Istruzione* L. 04/2013

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582
Viale Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 | email: info@aifesformazione.it

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Rilasciato al termine del corso per

DIRITTO AL LAVORO E DIRITTO ALLA SALUTE: GLI EFFETTI DEL GREEN PASS SULLE IMPRESE E SUI LAVORATORI

(Valido come quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 e s.m.i. e
aggiornamento e aggiornamento Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.I. 06/03/2013)

Erogato da Sede Territoriale A.I.F.E.S.

Viale Gianluigi Bonelli, 40, 00127 Roma RM

Sede del corso: VIDEOCONFERENZA

Periodo formativo: da 05/10/2021 a 05/10/2021 - Durata: 2 ore

CONFERITO A

MAURIZIO BUCAIONI

Nata/o a CHIUSI il 30/06/1956

c.f. BCNMRZ56H30C662F

Roma, 06/10/2021

***Il Responsabile del Progetto Formativo:**
ARIANNA DE PAOLIS

Il Responsabile Sede Territoriale (1):

Docenti:
Dott.ssa Arianna De Paolis
Dott. Paolo Varesi

Il Presidente A.I.F.E.S.



Protocollo C1300-180551-628624 - Il presente attestato e' valido solo se e' verificato il codice identificativo
1300-180551-628624-90f148e30623c860. Ogni falsificazione verra' denunciata alla competente Autorita' Giudiziaria.
1) La mancata sottoscrizione da parte del responsabile progetto formativo e/o della Sede Territoriale rende NULLO il presente attestato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIATA ATTESTATO DI QUALITÀ  Ministero della Pubblica Istruzione L. 04/2013

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582
Viale Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 | email: info@aifesformazione.it

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Rilasciato al termine del corso per

L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO NELLE AZIENDE
(Valido come aggiornamento RSPP / ASPP Art.32 D.Lgs 81/08 e allegato III Accordo stato-regioni del 07 Luglio 2016 - e aggiornamento ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.)

Erogato da Sede Territoriale A.I.F.E.S.
Viale Gianluigi Bonelli - 00127 - Roma
Sede del corso: VIDEOCONFERENZA
Periodo formativo: da 15/05/2020 a 15/05/2020 - Durata: 2 ore

CONFERITO A
MAURIZIO BUCAIONI

Nata/o a CHIUSI il 30/06/1956
c.f. BCNMRZ56H30C662F

Roma, 04/06/2020

Il Responsabile Sede Territoriale (1):

*Il Responsabile del Progetto Formativo:
Dott. Paolo Varesi

Docenti:
Ing. Fabio Rosito

- Il Presidente A.I.F.E.S.



Protocollo C462-119661-442866 - Il presente attestato e' valido solo se e' verificato il codice identificativo
462-119661-442866-ad94aeca49ac7049. Ogni falsificazione verra' denunciata alla competente Autorita' Giudiziaria.

1) La mancata sottoscrizione da parte del responsabile progetto formativo e/o della Sede Territoriale rende NULLO il presente attestato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCE ATTESTATO DI QUALITÀ  Ministero della Pubblica Istruzione L. 04/2013

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582
Viale Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 | email: info@aifesformazione.it

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Rilasciato al termine del corso per
**COVID-19 COME CAMBIA LA SALUTE E SICUREZZA GLI ADEMPIMENTI PER LE
AZIENDE**

(Valido come aggiornamento RSPP / ASPP Art.32 D.Lgs 81/08 e allegato III Accordo stato-regioni del 07 Luglio 2016 - 2 ore
Valido come aggiornamento Coordinatore CSP-CSEart. 98 comma 2 e Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e correttivo D.Lgs. 106
/09 e allegato III Accordo stato-regioni del 07 Luglio 2016 - 2 ore)

Erogato da Sede Territoriale A.I.F.E.S.
Viale Gianluigi Bonelli - 00127 - Roma
Sede del corso: VIDEOCONFERENZA
Periodo formativo: da 26/03/2020 a 26/03/2020 - Durata: 2 ore

CONFERITO A
MAURIZIO BUCAIONI

Nata/o a CHIUSI il 30/06/1956
c.f. BCNMRZ56H30C662F

Roma, 31/03/2020

*Il Responsabile del Progetto Formativo:
Dott. Paolo Varesi

Docenti:
• Avv. Lorenzo Fantini
Dott. Paolo Varesi

Il Responsabile Sede Territoriale (1):

Il Presidente A.I.F.E.S.



Protocollo C462-115529-434876 - Il presente attestato è valido solo se è verificato il codice identificativo
462-115529-434876-ad94aeca49ac7049. Ogni falsificazione verrà denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.
1) La mancata sottoscrizione da parte del responsabile progetto formativo e/o della Sede Territoriale rende NULLO il presente attestato.

CERTIFICATO

RILASCIATO A

MAURIZIO BUCAIONI

COVID-19:FASE 2 RESTART | RIORGANIZZAZIONE
DEI CONTESTI DI LAVORO VALIDO PER N.2 ORE
AGG.RSPP/ASSP CSP-CSE ALL.3 ASR2016

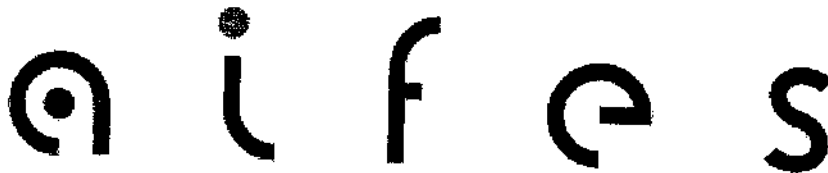
5-mag-2020

AIFES.

Data di rilascio

Organizzatore

a i f e s
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI
ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO



ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIATA ATTESTATO DI QUALITÀ  *Ministero dell'Industria e Commercio* L. 04/2013

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582
Viale Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 | email: info@aifesformazione.it

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Rilasciato al termine del corso per
ASPETTI SANITARI LEGATI ALLA PANDEMIA
(Valido come aggiornamento RSPP / ASPP Art.32 D.Lgs 81/08 e allegato III Accordo stato-regioni del 07 Luglio 2016 - e
aggiornamento ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.)

Erogato da Sede Territoriale A.I.F.E.S.
Viale Gianluigi Bonelli - 00127 - Roma
Sede del corso: VIDEOCONFERENZA
Periodo formativo: da 19/05/2020 a 19/05/2020 - Durata: 2 ore

CONFERITO A
MAURIZIO BUCALONI

Nata/o a CHIUSI il 30/06/1956
c.f. BCNMRZ56H30C662F

Roma, 03/07/2020

***Il Responsabile del Progetto Formativo:**
Dott.ssa Arianna De Paolis

Il Responsabile Sede Territoriale (1):

Docenti:
Dr. Andrea Buono

Il Presidente A.I.F.E.S.



Protocollo C462-123933-455310 - Il presente attestato è valido solo se è verificato il codice identificativo
462-123933-455310-2af2ab01bc3446eb. Ogni falsificazione verrà denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.
1) La mancata sottoscrizione da parte del responsabile progetto formativo e/o della Sede Territoriale rende NULLO il presente attestato.



Collegio Toscano Periti Esperti Consulenti
Riconosciuto giuridicamente dal Ministero di Grazia e Giustizia il 24 Novembre 1995
Fondato nel 1975

IL PRESIDENTE

- Vista la richiesta avanzata dall'interessato;
- Esaminato il fascicolo personale;

CERTIFICA

Che l'Ing. (CH) Maurizio Bucaioni, nato a Chiusi (SI), il 30/06/1956, residente in Genzano di Roma (RM), via Luigi Einaudi s.c., con studio professionale sito in Roma, Via Tuscolana, 503, risulta iscritto a questo Collegio dal 31/10/1990, matricola n. 317, come "perito consulente" nelle seguenti categorie e specialità:

"ISTRUZIONE TEORICA IN MATERIA DI PROTEZIONE NBC ED ISTRUZIONE
TECNICO-PRATICA IN MATERIA DI INTERVENTI NBC-R"

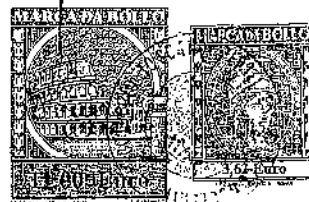
Con particolare ma non esclusivo riferimento ai sottoindicati agenti potenzialmente lesivi:

- ☒ SARS;
- ☒ CLOROPICRINA;
- ☒ TABUN;
- ☒ SOMAN;
- ☒ VX;
- ☒ DIFOSGENE;
- ☒ LEWISITE;
- ☒ BOTULISMO;
- ☒ ZYKLON B;
- ☒ VAILOLO;
- ☒ CIANIDRICO;
- ☒ FOSGENE;
- ☒ PESTE;
- ☒ FEBBRI EMORRAGICHE;
- ☒ ANTRACE;
- ☒ AFLATOSSINA;
- ☒ IPRITE;
- ☒ SARIN;
- ☒ OSSIME;
- ☐ AGENTI MISTI.

RILASCIA

IL PRESIDENTE
Dott. Vanni Vinicio Degi

Il presente certificato, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.
Firenze, li 01/08/2005 prot. 87/05





ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMATORI ESPERTI IN SICUREZZA SUL LAVORO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE RILASCIATO DI QUALITÀ  Ministero della Sviluppo Economico L. 04/2013

Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro - C.F. 97807310582
Viale Gianluigi Bonelli 40, 00127 Roma | Numero Verde: 800146668 | email: info@aifesformazione.it

ATTESTATO DI FREQUENZA CON VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Rilasciato al termine del corso per

COVID MANAGER RIAPERTURE: PALESTRE, EVENTI RICREATIVI, TURISMO, CONCERTI

(Conferenza delle Regioni e Province autonome, Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali Maggio 2021
Valido come Agg. quinquennale di: ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e ASR del 07/07/2016 e s.m.i.; Coordinatore della
Sicurezza (CSP/CSF) ex art. 98 D.Lgs. 81/08., Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.L. 06/03/2013)

Erogato da Sede Territoriale A.I.F.E.S.

Viale Gianluigi Bonelli, 40, 00127 Roma RM

Sede del corso: VIDEOCONFERENZA

Periodo formativo: da 07/06/2021 a 07/06/2021 - Durata: 6 ore

CONFERITO A

MAURIZIO BUCAIONI

Nato/o a CHIUSI il 30/06/1956

c.f. BCNMRZ56H30C662F

Roma, 16/06/2021

*Il Responsabile del Progetto Formativo:

ARIANNA DE PAOLIS

Il Responsabile Sede Territoriale (1):

Il Presidente A.I.F.E.S.

Docenti:

Ing. Camilla Corraini



Protocollo C1300-167571-588483 - Il presente attestato è valido solo se è verificato il codice identificativo

1300-167578-588483-5a0c2fa6aa95d875. Ogni falsificazione verrà denunciata alla competente Autorità Giudiziaria.

1) La mancata sottoscrizione da parte del responsabile progetto formativo e/o della Sede Territoriale rende NULLO il presente attestato.



AiFOS

Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro

ATTESTATO

di partecipazione al webinar

Lavoro e sicurezza ai tempi del Coronavirus

L'attivazione del protocollo aziendale anticontagio

si attesta che

il Dott. Maurizio BUCAIONI

nato a CHIUSI (SI) il 30/06/1956

ha partecipato al webinar svoltosi in data 06/05/2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
AiFOS Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro
c/o Palazzo CSMT Università degli studi di Brescia - Via Branze, 45 - Brescia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Naviglio'.

Il R.P.F.
Dott. Francesco Naviglio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rocco Vitale'.

AiFOS
Il legale rappresentante
prof. Rocco Vitale

Prot. 173/2020 dell'11/05/2020.

Data di stampa
Brescia, 11/05/2020

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI DI ROMA E PROVINCIA

ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 24-6-1923 N.1395

Prot. 217

Roma, 05 luglio 2019

CERTIFICATO

A norma del R.D. 11/02/1929 n. 275 si certifica che:

il Per. Ind. BUCAIONI Maurizio

nato il 30/06/1956 a CHIUSI (SI)

è regolarmente iscritto al n. 1201

dell'Albo Professionale dei Periti Industriali di Roma e Provincia

per la specializzazione CHIMICA INDUSTRIALE dalla data del 09/11/1981

Si rilascia, a richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla Legge.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
(art.15, comma 1, Legge 12 novembre 2011, n.183).



Il Presidente
Per. Ind. Giovanni De Baggis

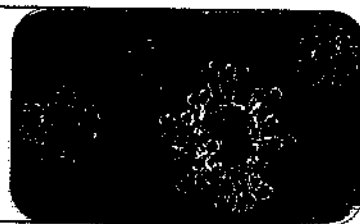
**PERITO CHIMICO INDUSTRIALE VECCHIO ORDINAMENTO,
ORA PERITO IN CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE.**

COMPETENZE PROFESSIONALI



**Sezione
Coronavirus**

Avvisi, decreti e comunicazioni



IL PERITO IN CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE

- Tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, alimentare, ecologico e dell'igiene ambientale;
- Tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche e farmaceutiche;
- Operatore nei laboratori scientifici e di ricerca;
- Ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi chimico-biologiche, nei processi di produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali.

Gli ambiti in cui opera sono chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio, conciario, cartario, materie plastiche, metallurgico, minerario, ambientale, biotecnologico e microbiologico, nelle analisi chimico-biologiche e ambientali, relative al controllo igienico-sanitario e al controllo e monitoraggio dell'ambiente;

- **Ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario, all'interno del sistema sociale e/o ambientale;**
- Ha competenze nella gestione, manutenzione e controllo dei processi chimici, tecnologici e biotecnologici partecipando alla risoluzione delle problematiche relative agli stessi;
- Ha competenze per l'analisi e il controllo dei reflui nel rispetto delle normative per la tutela ambientale;
- Ha conoscenze di chimica, biologia e microbiologia, impianti e processi chimici e biotecnologici organizzazione e automazione industriale per contribuire all'innovazione dei processi e dei prodotti e al loro controllo in relazione alla sicurezza e alla qualità;
- Ha competenze per gestire e controllare attività di laboratorio anche utilizzando strumenti informatici e multimediali.

U • S • G • M •

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE
IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI
CONFERISCE LA

LAUREA MAGISTRALE IN

Ingegneria Industriale

della classe n° LM-38 del D.M. 270/2007

AL

Dottore Maurizio Bucchiari

NATO A

GENOVA (SI)

DEGLI STUDI

GUGLIELMO

il 30/06/1956

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GUGLIELMO MARCONI

IL DIRETTORE GENERALE

Nerio Bonanni

IL RETTORE

Alessandro Pini

IN DATA *23/10/2017*

N° DI MATRICOLA *ST406333*

N° DI PROTOCOLLO *LAU/57/UL/2019*

DATO IN ROMA IL *10/01/2019*

IL PRESENTE DIPLOMA DI LAUREA
VIENE RILASCIATO A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE
VISTI GLI ATTESTATI DEGLI STUDI COMPIUTI
E VISTO IL RISULTATO DELL'ESAME DI LAUREA
SUPERATO IN QUESTA UNIVERSITÀ

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE
AUT.NE AGENZIA ENTRATE DI ROMA 1. DEL 07.03.2005 N. 029854



Consolato d'Italia

Tolosa

DICHIARAZIONE DI VALORE

La "Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France" (S.N.I.P.F.) con sede a Tolosa (Francia), è un organismo di certificazione privato francese, membro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e degli Scienziati di Francia, accreditato dal "COFRAC - Comité français d'accréditation", istanza nazionale abilitata al rilascio dei certificati di accreditamento, (corrispondente al SINCERT di Milano).-----

Il "CERTIFICAT DE COMPETENCE D'INGENIEUR PROFESSIONNEL" - CERTIFICATO DI COMPETENZA D'INGEGNERE PROFESSIONALE - specialità Ingegnere in Sicurezza (Ambiente, Energia, Protezione) - è stato rilasciato in data 10.12.2011 dal suddetto organismo al Signor BUCAIONI Maurizio, nato il 30.06.1956 a Chiusi (Siena-Italia), ed ha una data limite di validità fino al 31.12.2014 (Rinnovabile).-----

Tale certificato attesta la competenza professionale d'Ingegnere, secondo la norma europea ISO/CEI 17024 (che ha ripreso integralmente la norma E.N. NF 45013 abrogata nel marzo 2005).-----

Il rilascio del predetto certificato non presuppone preparazioni ad esami, ma è subordinato alla valutazione della formazione iniziale dell'interessato, e della sua reale esperienza professionale. Corrisponde, in loco, ad un livello di diploma di Ingegnere (ciclo di studi della durata complessiva di 5 anni successivi al diploma di maturità francese denominato "Baccalauréat").-----

Il predetto Certificato di "Competenza d'Ingegnere Professionale" consente di esercitare il mestiere di Ingegnere in Francia e nei paesi che riconoscono la Norma ISO/CEI 17024.-----

Tolosa, 10.09.2013

CONSOLATO D'ITALIA
TOLOSA

11/09/2013

BUCAIONI MAURIZIO

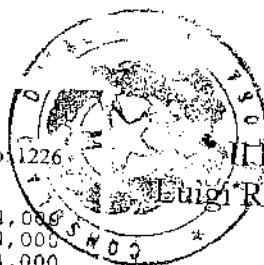
Art. T.C.: 66N

Euro:

Valuta:

Arrot.:


Num. registro 1226



Il Reggente

Luigi R. MALIGNO

34,000
34,000
34,000

ipf

Loi du 1^{er} Juillet 1901

Certifie
vos compétences
d'ingénieur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIÉTÉ NATIONALE des INGÉNIEURS PROFESSIONNELS de FRANCE
(Association déclarée - Loi de 1901) - N° SIRET 71565745500090 - Code APE 9499 Z

ORGANISME de CERTIFICATION : 11, rue du Pic du Megal - 31240 L'UNION
accréditée par le COMITÉ FRANÇAIS d'ACCREDITATION (COFRAC) - "Section Certifications"



sous le N° 4-010197, suivant référentiel d'accréditation Norme Européenne NF EN 45 013 du 06/03/1997 et 24/05/2000
1^{er} renouvellement N° 4-0010 - rév. 1 - du 23/02/2004 - date de fin de validité : 15/02/2005 - suivant NF EN 45013

2^{ème} renouvellement N° 4-0010 - rév. 2 - du 01/10/2010 - date de fin de validité : 31/01/2010 - suivant Norme Internationale ISO/CEI 17024

3^{ème} renouvellement N° 4-0010 - rév. 8 - du 29/10/2014 - date de fin de validité : 31/12/2014 - suivant Norme Internationale ISO/CEI 17024

4^{ème} renouvellement N° 4-0010 - rév. 8 - du 29/10/2014 - date de fin de validité : 31/12/2019 - suivant Norme Internationale ISO/CEI 17024

MEMBRE des INGÉNIEURS et des SCIENTIFIQUES de FRANCE (IESF)



CERTIFICAT DE COMPÉTENCE D'INGÉNIEUR PROFESSIONNEL

- ★ Vu les articles 1 et 2 des statuts de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
- ★ Vu le règlement et modalités de certification
- ★ Vu l'inscription par la Commission de Certification attestant que son titulaire répond, pour les fonctions qu'il exerce à la date de son attribution, une qualification professionnelle qui est celle d'ingénieur.
- ★ Ce présent certificat de compétence est délivré pour une période de validité de trois ans à compter de la date de certification (renouvelable).

Seul le document électronique "liste des Certifiés" fait foi, se reporter au site www.snip.org

Monsieur BUCAIONI Maurizio

Né(e) le : **30 juin 1956 à Chiusi (SI) (ITALIE)**

Certificat enregistré sous le N° **25687**

1^{er} Renouvellement le 13 décembre 2014 N° 25687a

2^{ème} Renouvellement le 16 décembre 2017 N° 25687b

Date limite de validité

31/12/2020

Date limite de validité

En référence à la classification du Bureau International du Travail (BIT) N° 2149 - Ingénieur en sécurité

(environnement - énergie - protection)

Toulouse le 16 décembre 2017

Le Président du Comité de Direction
C.D.
Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
Mex Marty

Le Président du Conseil d'Administration
Président de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
Christiane GERVAULT

Le Président de la Commission Nationale de Certification
Président de la Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France
C.N.C.
Jean-Clayde Gaillard



INSTITUT TECHNIQUE SUPÉRIEUR
FRIBOURG EN SUISSE – PLACE DE LA GARE, 15
FACOLTÀ DELLE SCIENZE INDUSTRIALI

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO

Attestiamo, noi Institut Technique Supérieur che il Prof. Dr. Maurizio Bucaloni nato a Chiusi (SI) il 30/06/1956, cittadino Italiano, ha prestato servizio presso lo scrivente Istituto, in qualità di Ingegnere, ricercatore e Professore Associato al Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi, Facoltà delle Scienze Industriali, Sezione di Lingua Italiana, ininterrottamente dall'11/03/2013 alla data odierna, e tuttora presta servizio in Istituto, in conformità alla convenzione del 19/04/2014, registrata presso la Cancelleria dello Stato del Friburgo al n. 1135 del 24/04/2014, nel rispetto delle leggi del Friburgo nella Confederazione Svizzera. Risulta, ad oggi, che il citato Professore Associato dispone dei sottoelencati titoli di studio:

- 1) Diploma di Dottore Magistrale in Ingegneria Industriale Specializzazione Meccanica, emesso dalla Repubblica Italiana.
- 2) Diploma di Dottore in Ingegneria Industriale, emesso dalla Repubblica Italiana.
- 3) Certificat de Competence (BAC+5) de Ingénieur Professionnel de France en Sécurité, emesso dalla Repubblica Francese.
- 4) Diplôme di Ingénieur ITS certificat és Sciences Industrielles (BAC+2), emesso dallo scrivente Institut Technique Supérieur.
- 5) Ingénieur ITS és Sciences Industrielles (BAC+3), emesso da Institut Technique Supérieur.

Fribourg, li 11/01/2018

~~Il Rettore~~
Direttore amministrativo

D'ONOFRIO Antoine
Ingénieur ITS



N° 1160 Vu pour légalisation

Bulle. le 29 JAN. 2018

Taxe 10



Signature:

bica
RAD
ATTORNO FRANCOISE
VALETTA DETTORE -
ILE e PENALE di ROMA

- Traduzione -

Istituto Tecnico Superiore

Scuola libera di Ingegneri e di Scienze Applicate all'Industria

FONDATA NEL 1916
FRIBURGO IN SVIZZERA

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL'ISTITUTO

COPIA

Visti i risultati degli esami scritti ed orali eseguiti nel corso degli studi,
Vista l'elaborazione della tesi, la sua valutazione dagli esperti e la sua discussione
davanti alla Giuria d'esami durante le prove finali,
Visti i certificati di tirocini industriali del candidato,
Visto il regolamento dell'Istituto,
Su proposta favorevole della Giuria d'esami e sotto la propria responsabilità

CONFERISCE AL

Signor BUCAIONI MAURIZIO

Nato a CHIUSI (SIENA - ITALIA) il 30 Giugno 1956

IL

DIPLOMA

di

INGEGNERE "ITS"

REPARTO

SCIENZE INDUSTRIALI

Friburgo, il 26 marzo 1991

(due sigilli nei due cerchi bianchi)

LA GIURIA D'ESAMI
(firma illeggibile)

Sigillo tondo

IL RETTORE
(firma illeggibile)

LEGALIZZAZIONE :

Il notaio OLIVIER ANDREY sottoscritto, a Friburgo e Estavayer-le-Lac, certifica autentica, confrontando con l'esemplare depositato presso il suo studio, la firma apposta dal Signor Luca Bonzanigo, figlio di Marco, nato il 22 giugno 1956, originario da Bellinzona, sposato, domiciliato a 6500 Bellinzona, Viale Stazione 16°.

Friburgo, il 22 novembre 2011

Timbro tondo del Notaio : Olivier Andrey - Notaio - Firma illeggibile.



[Handwritten signature]



Ministero della Salute

**Certificazioni verdi COVID-19
(EU Digital Covid-19 Certificate)**

VerifierApp “VerificaC19”



Manuale d'uso per i verificatori

INDICE

1.	INTRODUZIONE	3
2.	COME FUNZIONA LA APP VERIFICAC19: PROCESSO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19	3
3.	SCHERMATE DI VERIFICAC19	6
4.	LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN FORMATO CARTACEO	9
5.	LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN FORMATO DIGITALE NELLE APP IMMUNI E IO	9
6.	FLUSSO DI SINCRONIZZAZIONE DI VERIFICAC19	11

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive il funzionamento della App di verifica, denominata “VerificaC19”, che verifica l'autenticità e validità delle Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid Certificate, inizialmente Digital Green Certificate), introdotte in Italia dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021 anche in relazione alla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su “Un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 (EU digital COVID certificate)”, COM (2021) 130, presentata dalla Commissione europea in data 17 marzo 2021 e approvata nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021.

La Certificazione verde COVID-19 attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

E' una certificazione digitale stampabile, emessa da una piattaforma nazionale del Ministero della salute, che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.

Attraverso la app VerificaC19 è possibile leggere il QR code e verificare l'autenticità e validità della Certificazione sia di quelle rilasciate in Italia che negli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

2. COME FUNZIONA LA APP VERIFICAC19: PROCESSO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Il processo di verifica di una Certificazione verde COVID-19 prevede l'utilizzo di una applicazione mobile (APP) di verifica che in Italia è stata rilasciata dal Ministero della Salute ed è denominata **VerificaC19**. La app è gratuita, scaricabile dagli store per essere installata sul dispositivo mobile del verificatore. Il logo di VerificaC19 è mostrato in figura 1.



Figura 1 Logo della App ufficiale italiana VerificaC19 pubblicata dal Ministero della Salute

La App VerificaC19 permette agli operatori di verificare il QR code associato alla Certificazione verde COVID-19 di una persona anche in modalità offline, ovvero senza la necessità di una connessione internet, e non prevede la memorizzazione dei dati sensibili del cittadino sul dispositivo mobile del verificatore o l'inoltro di informazioni verso terzi.

Nella figura 2 viene illustrato il flusso di utilizzo della VerificaC19 dove:

- “Verifier” è il verificatore cioè il soggetto incaricato della verifica della Certificazione
- “Holder” è il soggetto in possesso della Certificazione che vuole accedere ad un determinato servizio che richiede il possesso di una Certificazione verde COVID-19 valida

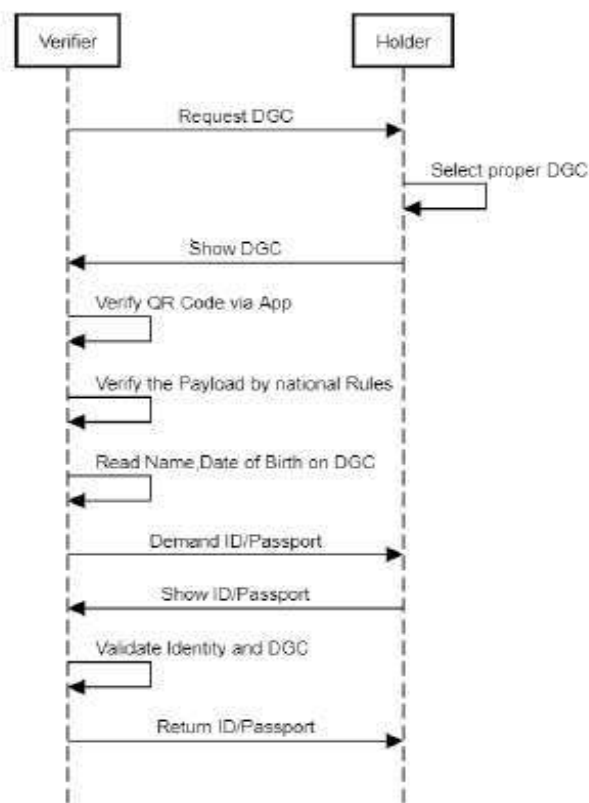


Figura 2 Flusso di utilizzo della app di verifica

Il flusso di utilizzo della app VerificaC19 si articola nelle seguenti fasi:

- Il verificatore della Certificazione verde COVID-19 lo richiede alla persona che lo mostra nel suo formato QR;
- Utilizzando VerificaC19 viene letto il QR Code e viene validato utilizzando la chiave pubblica di firma della Certificazione verde COVID-19. Per fare ciò VerificaC19 esegue la ricerca della chiave tra quelle memorizzate localmente;
- VerificaC19, una volta decodificato il contenuto informativo del QR Code, mostra le informazioni principali in esso contenute:
 - Nome, cognome e data di nascita dell'intestatario della Certificazione. Non vengono visualizzati gli altri dati contenuti nella Certificazione.
- VerificaC19 mostra al soggetto incaricato se la Certificazione è valida anche rispetto ad alcune regole di validazione automatizzate che ne verificano la durata in relazione all'evento che l'ha generata. Tali regole definite dal

Ministero della Salute sono parametriche e l'aggiornamento di tali parametri viene comunicato all'app, una volta al giorno, attraverso il meccanismo utilizzato nella sincronizzazione delle chiavi pubbliche descritto nel successivo paragrafo 6.

- A questo punto il soggetto incaricato procede alla verifica a vista della corrispondenza dei dati anagrafici dell'intestatario della Certificazione verde COVID-19 con quelli mostrati su VerificaC19.

3. SCHERMATE DI VERIFICAC19

Nelle figure seguenti vengono mostrate le schermate principali di VerificaC19



Figura 4 Schermate Verifica C19 - Home



Figura 3 Schermate Verifica C19 - scansione di un QR code

Di seguito i possibili esiti della verifica del QR Code:

- in caso di Certificazione valida (autentico e in corso) si visualizza una spunta verde con i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;
- in caso di Certificazione non valida perché scaduta o non autentica si visualizza una X rossa e, nel caso sia valida ma scaduta, anche i dati anagrafici della persona intestataria della Certificazione;



Figura 5 Schermate Verifica C19 - messaggio di conferma per QR code validato correttamente



Figura 6 Schermate Verifica C19 - QR code non validato per formato errato o firma non valida



Figura 7 Schermate Verifica C19 - QR code validato correttamente ma scaduto

La validità delle certificazioni varia in relazione all'evento che le ha generate.

Al momento le regole di validazione prevedono le seguenti durate:

- ✓ Per la VACCINAZIONE in cui è stato completato il ciclo vaccinale la Certificazione è valida 270 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione
- ✓ Per la VACCINAZIONE dopo la prima dose (di un vaccino a più dosi e nel caso la persona non abbia avuto una pregressa infezione COVID tra 90 e 180 giorni) la Certificazione viene emessa dopo 14 giorni dalla somministrazione ed è valida fino al tempo massimo per la dose successiva (42 giorni per Comirnaty e Moderna, 84 giorni per Vaxzevria (ex Astrazeneca)
- ✓ Per TEST MOLECOLARE O ANTIGENICO RAPIDO la Certificazione è valida 48 ore dall'ora del prelievo del tampone
- ✓ Per GUARIGIONE la Certificazione è valida per 180 giorni (6 mesi) dalla data di primo tampone positivo.

4. LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 IN FORMATO CARTACEO

Il cittadino intestatario della Certificazione verde COVID-19 può salvarla in formato PDF dal portale www.dgc.gov.it e stamparla.

La figura di seguito mostra un facsimile della stampa in formato A4:

EU Digital COVID Certificate

Certificazione verde COVID-19

IT

INFORMAZIONI GENERALI

Certificato rilasciato da: Ministero della salute, ITALIA.
issued by: Ministry of health, ITALY.

APP di verifica autenticità e validità in Italia:
Verifier APP in Italy VerificaC19

Per ulteriori informazioni e informativa privacy:
www.dgc.gov.it www.salute.gov.it

Questa certificazione non è un documento di viaggio. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata da COVID-19. Questa certificazione è valida in Italia e in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Prima di viaggiare, controlla le misure di salute applicate nel luogo di destinazione e le relative restrizioni applicate. <https://reopen.europe.eu/en>

This certificate is not a travel document. The scientific evidence on COVID-19 vaccination, testing and recovery continues to evolve, also in view of new variants of concern of the virus. Before traveling, please check the applicable public health measures and related restrictions applied at the point of destination. Relevant information can be found here: <https://reopen.europe.eu/en>

Folding instructions

VACCINATION CERTIFICATE CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

Malattia o agente bersaglio COVID-19
Disease or agent targeted

Tipo di vaccino SARS-CoV-2 mRNA vaccine
Vaccine/prophylaxis

Denominazione del vaccino COMIRNATY
Vaccine medicinal product

Produttore o titolare dell'AIC del vaccino BioNTech Manufacturing GmbH
Vaccine marketing authorisation holder or manufacturer

Numero delle dosi effettuate/numero totale dosi previste 2/2
Number in a series of vaccinations/doses and the overall

Data dell'ultima somministrazione 2021/06/05
Date of vaccination (xx/xx/mm/dd)

Nazione in cui è stata eseguita la vaccinazione IT
Member State of vaccination

Ente che ha rilasciato il certificato Ministero della Salute
Certificate issuer

Certificazione valida 370 giorni (9 mesi) dalla data dell'ultima somministrazione.

5. L'Figura 8 Facsimile della stampa cartacea della Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione NELLE APP IMMUNE IO

La Certificazione verde COVID-19 può essere acquisita dal cittadino anche attraverso Immuni e IO. Queste due App interagiscono con il backend della piattaforma nazionale che emette e gestisce le Certificazioni verdi COVID-19 digitali.

Nelle figure 9 e 19 viene mostrato come l'utente visualizza la propria certificazione nelle app.



Figura 9 Schermata app Immuni - visualizzazione certificazione verde COVID-19



Figura 10 Schermata app IO - visualizzazione certificazione verde COVID-19

6. FLUSSO DI SINCRONIZZAZIONE DI VERIFICAC19

La App “VerificaC19” implementa una funzione di validazione delle Certificazioni verdi COVID-19, che può essere anche effettuata *offline* ovvero senza necessità di una connessione internet.

Per offrire tale funzionalità la App “VerificaC19” deve avere accesso alle chiavi pubbliche utilizzate dagli Stati Membri dell’Unione europea per firmare, e quindi autenticare, le Certificazioni. Questo meccanismo di sincronizzazione viene reso possibile da un servizio della Piattaforma nazionale del Ministero della Salute che implementa le seguenti funzioni:

- 1) Richiamo periodico al gateway Europeo che funge da collettore per le chiavi pubbliche dei singoli Stati Membri.
- 2) Aggiornamento delle chiavi pubbliche valide. Alla prima installazione l'app scarica, tramite questo servizio della Piattaforma nazionale, tutte le chiavi presenti nel database europeo. Ogni 24 ore l'App interroga il servizio e scarica la lista delle chiavi valide. Nel fare questa operazione confronta i dati scaricati con quelli già presenti nella lista salvata localmente e aggiorna la propria base dati (inserendo le nuove chiavi e eliminando quelle vecchie). Ciascuna chiave pubblica è identificata univocamente attraverso un identificativo denominato “KID” (Key Identifier). In aggiunta alla lista delle chiavi, il servizio permette all'app di scaricare anche alcuni parametri da utilizzare nella validazione delle Certificazioni verdi COVID-19 al fine di calcolare la relativa validità.

Su VerificaC19 non vengono quindi salvati localmente i dati delle singole Certificazioni rilasciate a livello europeo, ma solamente le chiavi pubbliche utilizzate dagli Stati Membri. Queste chiavi fungono da firme, che di fatto permettono al verificatore di assicurarsi che il QR Code sia legittimo e valido.

Allegato 2 Format certificato vaccinale USA e format certificato vaccinale/di guarigione Israele

COVID-19 Vaccination Record Card

Please keep this record card, which includes medical information about the vaccines you have received.

Por favor, guarde esta tarjeta de registro, que incluye información médica sobre las vacunas que ha recibido.



Last Name _____ First Name _____ MI _____

Date of birth _____ Patient number (medical record or IIS record number) _____

Vaccine	Product Name/Manufacturer Lot Number	Date	Healthcare Professional or Clinic Site
1 st Dose COVID-19		____/____/____ mm dd yy	
2 nd Dose COVID-19		____/____/____ mm dd yy	
Other		____/____/____ mm dd yy	
Other		____/____/____ mm dd yy	

01	12.08.2020 COVID Recovery - Serology שם קופ"ח HMO
02	02.03.2021 Covid19 BNT162b2, Pfizer, EK4174 Spain
03	23.03.2021 Covid19 BNT162b2, Pfizer, EK4174 שם קופ"ח HMO
04	20.09.2021 Covid19 BNT162b2, Pfizer, EK4174 שם קופ"ח HMO

01/IL/1532F4ED22C0BE2BF30540947C93D322#74D0CC9A

תאריך תפוגה Expiration Date 20.03.2022	תאריך כניסה לתוקף Inoculated Since 30.03.2021
---	--

Covid medical certificate קורונה - אישור רפואי	
Israel Cohen Israeli Full Name	ישראל כהן ישראלי שם מלא
00000000 Passport Num.	0000000000 מס. תעודת זהות
15.11.94 Date of Birth	15.11.94 תאריך לידה









Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 10 agosto 2021

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (*d'ora in avanti certificazioni verdi*) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (*di qui in poi d.P.C.M.*), contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-*bis* del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com'è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l'esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

* * * *

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "*a richiesta dei verificatori*", contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "*i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni*", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.

Riguardo alla categoria *sub b)*, essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-bis del DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti *steward*, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli *steward*.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

* * * *

Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Ne discende l'assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione, si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO

Franchi



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteria.ministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani

posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco

protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS

srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”

direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)

fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)

inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)

fism.pec@legalmail.it

Confartigianato

presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue

cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti

cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO

confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC

protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA

ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA

italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria

DGPROGS

SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali

segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SIItI)

siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)

Via Santa Maria della Grotticella 65/B

01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi

protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici

Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia

Rianimazione e Terapia Intensiva

siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

AGENAS

agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI

segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA

segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità

Direzione Regionale Prevenzione

Coordinamento Interregionale della Prevenzione

francesca.russo@regione.veneto.it

coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

OGGETTO: Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19

Le disposizioni della presente circolare si applicano esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105, ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al predetto decreto, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l'emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale.

Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali. Nel frattempo le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella presente circolare.

Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 (di seguito "certificazione") viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, anche per il monitoraggio delle stesse.

Le certificazioni dovranno contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _____” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).

Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione.

Monitoraggio del rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, le Regioni e PA attivano un sistema di monitoraggio delle esenzioni rilasciate comunicando, su richiesta, i dati in formato aggregato al Ministero della Salute.

Vaccinazione anti-SARS-CoV-2: principali controindicazioni e precauzioni

Una **controindicazione** è una condizione nel ricevente che aumenta il rischio di gravi reazioni avverse. In generale una vaccinazione non deve essere somministrata quando è presente una controindicazione perché il rischio delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili.

Una **precauzione** è una condizione nel ricevente che può aumentare il rischio di gravi reazioni avverse o che può compromettere la capacità del vaccino di indurre un’adeguata risposta immunitaria. In generale, quando è presente una precauzione può essere necessario approfondire il singolo caso valutando il rapporto beneficio/rischio. Tale valutazione deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare. La presenza di una precauzione riferita a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che possano essere somministrati altri vaccini disponibili. La maggior parte delle persone che al momento della seduta vaccinale abbia una precauzione alla vaccinazione COVID-19 può essere vaccinata ma in alcuni casi deve essere presa in considerazione la consultazione con il medico curante o con uno specialista per determinare se la persona può

ricevere la vaccinazione in sicurezza. La raccolta accurata dell'anamnesi e la valutazione della presenza di una controindicazione o di una precauzione va effettuata ogni qualvolta si debba somministrare un vaccino, anche se lo stesso vaccino è già stato somministrato in precedenza a quella persona.

In relazione alle condizioni mediche che possono comportare più frequentemente un differimento o una mancata vaccinazione, si riportano le principali condizioni o situazioni che possono rappresentare o meno una controindicazione e precauzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2;

Data la complessità dell'argomento trattato, le condizioni riportate non sono esaustive; al fine di supportare i medici vaccinatori nella valutazione dell'idoneità alla vaccinazione, le Regioni e PA promuovono l'individuazione presso i Centri Vaccinali o altri centri ad hoc di riferimenti tecnici per la modalità di presa in carico dei casi dubbi e un gruppo tecnico regionale di esperti in campo vaccinale. La Direzione Generale della Prevenzione attiverà un tavolo nazionale di confronto tra i referenti di tali gruppi tecnici, al fine valutare collegialmente eventuali casi particolari.

Nella tabella che segue si rappresentano le controindicazioni riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) dei vaccini attualmente utilizzati in Italia:

Vaccino	Controindicazioni
Comirnaty (Pfizer-Biontech)	- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)
Spikevax (Moderna)	- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP)
Vaxzevria (Astrazeneca)	- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP); - Soggetti che hanno manifestato sindrome trombotica associata a trombocitopenia in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria; - Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.
Janssen (J&J)	- Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti (paragrafo 6.1 del RCP); - Soggetti che in precedenza hanno manifestato episodi di sindrome da perdita capillare.

Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino.

Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengano gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica quasi sempre entro 30 minuti dalla vaccinazione, anche se sono imputabili a vaccino i casi di anafilassi insorti entro le 24 ore. In caso di reazione allergica grave alla prima dose di un vaccino COVID-19, si può considerare la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione; tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi è opportuno effettuare una consulenza allergologica e una valutazione rischio/beneficio individuale.

Gravidanza

La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 non è controindicata in gravidanza. Qualora, dopo valutazione medica, si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporanea alla vaccinazione.

Allattamento

L'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Sindrome di Guillain-Barré.

La sindrome di Guillain-Barré è stata segnalata molto raramente in seguito alla vaccinazione con Vaxzevria. In caso di sindrome di Guillain-Barré insorta entro 6 settimane dalla somministrazione del vaccino COVID-19, senza altra causa riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni dello stesso tipo di vaccino. In tali situazioni va considerato l'utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione.

Miocardite/pericardite.

Dopo la vaccinazione con i vaccini COVID-19 a mRNA (Pfizer e Moderna) sono stati osservati casi molto rari di miocardite e pericardite.

La decisione di somministrare la seconda dose di vaccino Pfizer o Moderna in persone che hanno sviluppato una miocardite/pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche dell'individuo e deve essere presa dopo consulenza cardiologica e un'attenta valutazione del rischio/beneficio.

In tale situazione, laddove sia stato valutato di non procedere con la seconda dose di vaccino COVID-19 a mRNA, va considerato l'utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione.

Test sierologici.

Si ribadisce che l'esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale; per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata, al momento, alternativa al completamento del ciclo vaccinale.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*